

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
ADONNINO: Dazio sull'esportazione delle mandorle negli Stati Uniti d'America. (9312)	42477		
ALMIRANTE: Istituto radio telegrafico « Guglielmo Marconi » dell'Asmara (Eritrea). (8945)	42478		
AMENDOLA PIETRO e MARTUSCELLI: Centrale ortofrutticola Nocera-Pagani (Salerno). (9205)	42478		
AMENDOLA PIETRO: Assegnazione di categoria agli invalidi di guerra pleuritici. (9315)	42479		
BAGLIONI: Vendita e distribuzione di giornali in provincia di Siena. (9255).	42480		
BARTOLE: Istituzione del quinto anno di studi nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara. (9349).	42480		
BERNARDI: Sfratti nella città di Milano. (9505)	42481		
BERNARDI: Affissione in Alessandria di un manifesto della federazione del P.S.I. (9465)	42482		
BERNIERI e AMADEI: Fornitura di energia elettrica negli stabilimenti della zona industriale di Apuania (Massa Carrara). (9265)	42482		
BIAGIONI: Risarcimento danni di guerra agli italiani residenti in Tunisia. (8389).	42482		
CALAMANDREI: Detenzione del condannato Luigi Ascioffa nel carcere militare di Gaeta (Latina). (8858)	42482		
CASALINUOVO: Stato giuridico degli appartenenti alla disciolta milizia portuale. (9454)	42483		
CASTELLARIN: Indennità di studio agli insegnanti elementari del ruolo transitorio. (9424)	42484		
CASTELLARIN e PRETI: Pensioni agli invalidi e mutilati per cause di servizio militare. (8353)	42484		
CECCHINI Lina: Fondo di previdenza per i dipendenti dell'I. N. A. M. (9558)	42485		
		PAG.	
		CHATRIAN: Trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali del disciolto Corpo della regia guardia di pubblica sicurezza. (9348)	42486
		COLITTO: Sfolliati del comune di San Pietro Avellana (Campobasso). (8996)	42486
		COLITTO: Indennità di residenza al farmacista Emilio Vicario del comune di Casalciprano (Campobasso). (9398)	42486
		COLITTO: Rimboschimento dell'agro di Roccamandolfi (Campobasso). (8894)	42487
		COLITTO: Cappella-ossario del comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso). (8934)	42487
		COLITTO: Fontana nella frazione Conocchia del comune di Isernia (Campobasso). (8935)	42487
		COLITTO: Fognatura nel comune di Santa Elia a Pianisi (Campobasso). (9022)	42488
		COLITTO: Acquedotto comunale « Fonte Loreto » nel comune di Guardialfiera (Campobasso). (9042)	42488
		COLITTO: Regolamento per il mestiere di « castrino ». (9470)	42488
		COLITTO: Nuove strade nel Molise. (8510).	42488
		COLITTO: Acquedotto dell'alto Molise. (8975)	42489
		COLITTO: Alimentazione idrica del comune di Provvidenti (Campobasso). (8995)	42489
		COLITTO: Alimentazione idrica del comune di Guardialfiera (Campobasso). (9041).	42490
		COLITTO: Acquedotto « Ospedaletto » nel comune di Vastogirardi (Campobasso). (9050)	42490
		COLITTO: Acquedotto sussidiario del comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso). (9066)	42490
		COLITTO: Acquedotto del comune di Boniferno (Campobasso). (9111)	42490
		COLITTO: Alimentazione idrica dei comuni di Salcito, Trivento, Molise, Torella, Castropignano, Sannita, San Pietro in Valle e Colledara (Campobasso). (9129)	42490

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

	PAG.		PAG.
COSTA: Relazione al Parlamento in conformità della legge 17 luglio 1890, n. 6972. (8957)	42490	SAIJA: Strada statale n. 113 Sinagra-Ucria (Messina). (9180)	42499
CREMASCHI CARLO: Suddivisione dei consorzi veterinari. (9394)	42491	SAIJA: Lavori pubblici nel comune di Caprio d'Orlando (Messina). (6374)	42500
D'AGOSTINO: Provvedimenti per i coltivatori danneggiati dalla grandine nel comune di Barrafranca (Enna). (9289).	42491	SAMMARTINO: Acqua potabile dell'acquedotto molisano. (9448)	42500
D'AMBROSIO: Istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza nell'Isola d'Ischia (Napoli). (9370)	42492	TAROZZI: Mutui della Cassa depositi e prestiti a comuni deficitari. (9225)	42501
DE CARO RAFFAELE: Scioglimento dell'amministrazione comunale di Castelpoto (Benevento). (9182)	42492	TROISI: Pensioni dei dipendenti degli enti locali. (9269).	42502
DE' COCCI: Periodo di prova per i sanitari ospedalieri. (9355)	42492	TRULLI: Classi differenziali per minorati psichici. (9281)	42503
DE' COCCI: Provvedimenti per l'Università di Camerino (Macerata). (9474)	42493		
DE VITA: Bilancio dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. (7633)	42493	ADONNINO. — <i>Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.</i> — « Per conoscere se è esatta la notizia che gli Stati Uniti d'America abbiano aumentato il dazio sulle mandorle colà importate e — nel caso affermativo — quale azione intendano svolgere per evitare notevoli danni ad uno dei prodotti più importanti per l'economia siciliana ». (9312).	
DI DONATO: Crisi degli alloggi in Bitonto (Bari). (9396)	42493		
DI DONATO: Situazione amministrativa nel comune di Bisceglie (Bari). (9341).	42494	RISPOSTA. — « Rendo noto all'onorevole interrogante che con proclama presidenziale emanato in data 30 settembre 1952 è stato introdotto, a partire dal 1° ottobre 1952, un dazio addizionale a quello normale di 16,5 cents la libbra, per le mandorle sgusciate che saranno importate negli Stati Uniti durante il periodo 1° ottobre 1952-30 settembre 1953.	
GUADALUPI e BOGONI: Manifestazioni in Napoli della mostra internazionale della marina mercantile. (9148)	42494	« Tale dazio addizionale è di 5 cents la libbra per i primi 7 milioni di libbre e di 10 cents la libbra sulle mandorle sgusciate che saranno importate in eccedenza su tale contingente, sempreché i dazi d'importazione non comportino (globalmente, in aggiunta al preesistente dazio di 16,5 cents la libbra) una incidenza superiore al 50 per cento <i>ad valorem</i> .	
INVERNIZZI GAETANO: Vendita del pane nel comune di Chioggia (Venezia) (<i>risposte dei Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio</i>). (9166)	42495	« In precedenza e cioè con decorrenza dal 1° ottobre 1951 e fino al 30 settembre 1952, gli Stati Uniti applicavano il dazio non vincolato di 16,5 cents per libbra (pari ad un'aliquota del 32,50 per cento <i>ad valorem</i>) ad un quantitativo di 4.500.000 libbre. Le mandorle importate oltre tale contingente pagavano, invece, oltre il predetto dazio, anche un dazio supplementare di 10 cents per libbra, ciò che portava l'incidenza al 54,2 per cento circa.	
LO GIUDICE: Danni provocati dall'alluvione agli agrumeti in Piazza Armerina. (Enna). (9288).	42496	« Non è possibile, per il momento, precisare la probabile incidenza dei nuovi dazi (16,5 cents più 5 cents, ovvero 16,5 cents più 10 cents per libbra) sull'esportazione italiana di mandorle sgusciate verso gli Stati Uniti d'America. Tale incidenza dipenderà, in gran	
LOZZA: Luttuoso incidente durante le manovre militari in Oul (Torino). (8840).	42497		
MAGLIETTA: Salari ai lavoratori addetti agli scavi di Cuma, Pompei, Ercolano e Stabia (Napoli). (9188)	42497		
MALAGUGINI: Istituzione del 5° anno di studi nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara. (9476).	42497		
MONTICELLI: Esecuzione di lavori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647. (7368).	42498		
PRETI: Nuova commissione giudicatrice per il concordo di bibliotecario alla « Gambalunga » di Rimini (Forlì). (9445).	42498		
PRETI: Residenza dell'ispettore bibliografico onorario di Rimini. (9446)	42498		
PRETI: Internato del campo di Frascette Sasu Giovanni. (9381)	42498		
RESCIGNO: Stazione di assistenza turistico-automobilistica nel comune di Vallo della Lucania (Salerno). (9190).	42499		
RESCIGNO: Professori secondari idonei ed abilitati. (9380)	42499		

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

parte, dal prezzo di vendita che verrà fissato dal « California Almond Growers Exchange » per le mandorle di nuova raccolta.

« Il provvedimento di cui sopra è stato adottato dal Governo americano su proposta della Commissione tariffaria di Washington, alla quale i produttori californiani si sono rivolti per assicurare la vendita sul mercato statunitense della loro produzione di mandorle, a prezzi remunerativi.

« Questo Ministero, ben consapevole dell'interesse che riveste per l'economia italiana il mantenimento e lo sviluppo delle correnti di esportazione verso gli Stati Uniti d'America, ha preso immediatamente netta posizione sull'argomento, promuovendo un'energica azione nei confronti dell'Amministrazione americana, il che è stato del resto sempre fatto, e molto sovente con risultati soddisfacenti, in presenza di provvedimenti restrittivi o protettivi in materia di importazione adottati da parte degli Stati Uniti d'America.

« Nel caso in questione vennero presentati appositi memoriali alla Commissione tariffaria da parte del nostro ufficio commerciale, allo scopo appunto di neutralizzare le insistenti richieste da parte dei produttori americani.

« Purtroppo tale energica e tempestiva azione non ha conseguito finora l'esito sperato ma essa prosegue e posso assicurare che ogni sforzo verrà ulteriormente compiuto al fine di limitare gli effetti restrittivi delle disposizioni americane sulla esportazione delle nostre mandorle ».

Il Ministro del commercio con l'estero: LA MALFA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere come intenda risolvere il problema dell'Istituto radio-telegrafico " Guglielmo Marconi " dell'Asmara (Eritrea), che inutilmente da tempo chiede fondi adeguati per un efficace e definitivo funzionamento ». (8945).

RISPOSTA. — « L'Istituto radio-telegrafico " Guglielmo Marconi " dell'Asmara è un istituto privato, sorto il 1° novembre 1947 per iniziativa del signor Angelo Sgueglia. Organizza ogni anno un corso di radiotelegrafia, a cui si iscrivono, dietro versamento di un contributo di 25 scellini, circa una trentina di alunni. Il predetto istituto ha chiesto:

a) il riconoscimento ufficiale;

b) una sovvenzione annua, più un sussidio straordinario *una tantum*.

« In merito al punto a) debbo informare l'onorevole interrogante che non è possibile accordare il riconoscimento ufficiale poiché tale istituto non ha i requisiti previsti dall'articolo 8, comma primo, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, che regola la materia del riconoscimento delle scuole italiane all'estero.

« Circa il punto b) posso assicurare che l'istituto è stato incluso nell'elenco (attualmente in corso di redazione) delle scuole per le quali il Ministero degli affari esteri proporrà la concessione di contributi; elenco che, ai sensi del decreto-legge 22 agosto 1915, n. 1359, dovrà essere, quindi, sottoposto all'esame e all'approvazione della Corte dei conti ».

Il Sottosegretario di Stato: TAVIANI.

AMENDOLA PIETRO E MARTUSCELLI.

— *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre per un sollecito inizio dei lavori per la costruzione della centrale ortifrutticola Nocera-Pagani.

« Gli interroganti fanno presente che vivissima è l'attesa della popolazione dell'agro nocerino dopo anni ed anni di aspettative deluse ». (9205).

RISPOSTA. — « L'intervento della Cassa per il Mezzogiorno per l'impianto delle centrali ortifrutticole, come di ogni altro impianto per la valorizzazione dei prodotti agricoli, a norma dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa stessa è soltanto di carattere finanziario.

« Laddove, quindi, si manifesti la iniziativa locale e questa faccia richiesta d'essere assistita nel finanziamento, se militino circostanze atte a far ritenere utile l'impianto, la Cassa adotta i provvedimenti del caso.

« La iniziativa della costruzione di una centrale ortifrutticola a Nocera-Pagani è stata presentata dalla S.A.C.A.M., ma l'esame del progetto è stato, in un primo tempo intralciato dalla mancanza di alcuni elementi, che si è reso necessario richiedere in fase istruttoria.

« Ancora in data 10 ottobre, per altro, la S.A.C.A.M. stessa è stata invitata dalla Cassa a fornire altri opportuni documenti, nonché a chiarire alcuni punti dei preventivi di costruzione e di gestione.

« Perplessità sono, inoltre, insorte, in rapporto al progetto presentato per il fatto che esso non prevede soltanto la costruzione della centrale, bensì pure l'apprestamento di un vero e proprio mercato all'ingrosso: il che,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

mentre aumenta notevolmente le spese da sostenere (e, quindi, il finanziamento), va ad interferire con la apposita disciplina legislativa e determina situazioni particolari da risolvere eventualmente con opportuni accorgimenti.

« Si ritiene, comunque, che chiariti al più presto alcuni punti e circostanze, la istruttoria possa essere condotta a termine quanto prima e aversi, così, un giudizio definitivo sui limiti e la portata dell'intervento della Cassa ».

Il Ministro: CAMPILLI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere — premesso che si persiste ad assegnare l'ottava categoria, senza assegni di cura, agli invalidi di guerra che accusano esiti di pleurite; e che, nella grande maggioranza dei casi, in mancanza di un trattamento economico adeguato e, soprattutto, delle necessarie cure, i predetti esiti di pleurite prima o poi degenerano in forme gravi di tubercolosi — se non ritenga doveroso, al fine di prevenire conseguenze così rovinose per la integrità fisica di tanti benemeriti nostri ex combattenti, disporre, prendendo l'iniziativa di un apposito provvedimento legislativo perché ai predetti invalidi sia assegnata una categoria superiore e siano concessi gli assegni di cura ». (9315).

RISPOSTA. — « L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sanziona il diritto all'assegno di cura a favore degli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare. La stessa legge ascrive all'ottava categoria n. 15 " le aderenze parziali o totali diaframmatiche, postumi di pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato respiratorio ". In tal caso si concede l'assegno di cura previsto dal succitato articolo 30.

« Le aderenze diaframmatiche rappresentano il grado minimo degli esiti di pleurite tubercolare e con la loro iscrizione nell'ultima categoria della tabella A (con l'inerente assegno di cura), si è voluto evidentemente tener presente, più che la diminuzione della capacità lavorativa, la natura della infermità e l'immanente pericolo di possibili accensioni del processo specifico.

« Nella voce n. 17 della tabella B, annessa alla stessa legge, sono previste " le aderenze parziali diaframmatiche, consecutive a pleuriti, quando da tempo persistono buone condizioni generali ed assenza di altre lesioni dell'apparato respiratorio ".

« Tali esiti di pleuriti non tubercolari, in caso di maggiore gravità, sono assegnati anche alla ottava categoria della tabella A oppure a proporzionata categoria superiore, ma senza l'assegno di cura.

« Vi è, per altro, da rilevare che la legge autorizza a mantenere, nei casi dubbi, un congruo periodo di assegni rinnovabili prima della concessione definitiva, ciò che ha lo scopo di poter seguire, attraverso le condizioni generali del soggetto, la possibile esistenza di stati tossiemici e, soprattutto, di escludere, con rinnovati esami clinici e radiografici, la presenza di altre lesioni parenchimali.

« In casi di aggravamento di infermità, la legge viene incontro all'invalido, consentendogli di chiedere, entro il decennio stabilito dall'articolo 53, nuovi accertamenti sanitari, i quali possono essere efficaci sia per la concessione dell'assegno di cura sia per l'assegnazione a categoria superiore all'ottava.

« Quanto sopra esposto, rende evidente come non vi sia motivo di promuovere il provvedimento di legge proposto dall'onorevole interrogante, perché la materia è già sufficientemente disciplinata dalla vigente legislazione sulle pensioni di guerra ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

BAGLIONI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se, non ricorrendo, come non ricorrono, per la provincia di Siena gli estremi di cui all'articolo 2 del testo unico di pubblica sicurezza: « casi di urgenza e di grave necessità pubblica », ritengano giustificato il provvedimento preso dal prefetto di quella provincia in data 31 maggio 1952, col quale si vieta la vendita e la distribuzione di giornali da parte di persone non autorizzate.

« Essendo ormai pacificamente ammesso che l'operato di chi distribuisce o vende giornali, non abitualmente e senza fine di lucro, non configura la qualifica di esercente un mestiere, per cui non ricorrono gli estremi dell'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, e dell'articolo 669 del Codice penale, perché si attiene alla attività propagandistica, e non ritenendo, l'interrogante, che possa essere lasciato arbitro il prefetto — in quanto sarebbe giudice e parte — di privare i cittadini di una loro facoltà ai fini della propaganda politica, chiede se gli onorevoli ministri non ritengano opportuno procedere ad una inchiesta onde accertare se veramente ricorrono gli estremi voluti per il provvedimento preso e, quando questi non ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

corrano, di annullarlo d'ufficio in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo 6 del testo unico della legge di pubblica sicurezza ». (9255).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministero di grazia e giustizia.

« La Corte di cassazione (sezione III penale) con sentenza del 25 gennaio 1951 ha espressamente riconosciuto che la Costituzione non ha abrogato il potere di ordinanza previsto dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e che le ordinanze prefettizie in materia di strillonaggio abusivo non violano, né sono incompatibili con l'articolo 21 della Costituzione, poiché non limitano né pregiudicano il diritto di manifestare o diffondere il pensiero col mezzo della stampa, ma sono rivolte ad evitare gli abusi che del diritto stesso si vorrebbero compiere, con pregiudizio dell'ordine pubblico e dei diritti di libertà dei cittadini.

È risultato, infatti, che l'attività, di persone che nelle strade e nelle piazze offrivano in vendita giornali ai passanti, praticando maggior insistenza verso coloro che si dimostravano insofferenti, e oltre che, sempre allo stesso scopo, si recavano nelle private abitazioni, costituiscono, in effetti, una indebita coazione morale e lesione della libertà di pensiero.

« Poiché tale illecita attività rappresentava un pericolo immediato di turbamento dell'ordine pubblico, con evidente limitazione della libertà dei cittadini, il prefetto emetteva la ordinanza in data 31 maggio 1952, con la quale, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'articolo 2 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vietava la vendita e la distribuzione di giornali da parte di persone non autorizzate a norma di legge.

« Il riferimento all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non è pertinente al caso, non essendosi, con la ordinanza in esame, inteso modificare alcuna norma di legge, ma soltanto evitare che la distribuzione dei giornali fatta anche da persone non autorizzate a norma di legge possa determinare situazioni di pregiudizio all'ordine pubblico, come si è verificato in molte circostanze, con conseguenze a volte di particolare gravità.

« Non si ravvisano, pertanto, nella specie gli estremi per l'esercizio della facoltà di annullamento prevista dall'ultimo comma dell'articolo 6 del citato testo unico ».

Il Ministro dell'interno: SCALBA.

BARTOLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se risponde a verità che, in pendenza di una proposta di legge relativa al completamento della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Ferrara, stia per autorizzarsi frattanto la istituzione del quinto anno di studi.

« Ed in caso affermativo, per conoscere come, da parte dello Stato, intendasi provvedere a tutti i mezzi necessari affinché gli insegnamenti clinici possano essere adeguatamente impartiti, posto che l'amministrazione dell'arcispedale Sant'Anna di Ferrara dichiarava fin dall'8 settembre 1951 che « nella già grave crisi in cui versa per l'accoglimento dei malati, essa non è in grado di distogliere neanche un solo locale destinato a fini diversi dall'assistenza agli infermi » ed il consiglio comunale di quella città ha approvato alla unanimità, in data 7 dicembre 1951 un ordine del giorno dove, richiamata la necessità che lo Stato abbia a provvedere con propri stanziamenti alla costruzione degli edifici clinici occorrenti nonché a soddisfare in genere alle maggiori esigenze dell'insegnamento universitario, che deriverebbero dal completamento della facoltà di medicina e chirurgia, si concludeva esplicitamente che, in difetto di ciò la funzionalità dell'arcispedale Sant'Anna verrebbe gravemente danneggiata ». (9349).

RISPOSTA. — « Le autorità accademiche della università di Ferrara hanno fatto pervenire al Ministero una proposta intesa ad ottenere l'autorizzazione per il funzionamento provvisorio del quinto anno della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1952-53 e del sesto per il 1953-54.

« Il Ministero, però, ha comunicato al rettore della Università in parola che non può autorizzare l'istituzione *de facto* dei suddetti anni di corso, anche perché a parte ogni altra considerazione nell'ultimo biennio della facoltà di medicina e chirurgia, devono essere impartiti i più importanti insegnamenti clinici, che richiedono una completa sistemazione di rapporti con la locale amministrazione ospedaliera.

« Il completamento del corso di studi della facoltà di medicina dell'Ateneo di Ferrara potrà essere attuato, pertanto, soltanto dopo che sarà stato trasformato in legge il progetto di iniziativa parlamentare di cui si fa cenno nella interrogazione ».

Il Ministro: SEGNI.

BERNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e*

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

di grazia e giustizia. — « Per sapere se sia a loro conoscenza che in molte città — e in particolare a Milano — sono in corso di esecuzione in questo triste inizio della stagione invernale numerosissimi sfratti, i quali naturalmente colpiscono solo le famiglie più povere; che i comuni non sono in grado o almeno affermano di non essere in grado di sistemare queste famiglie nemmeno in alloggi di fortuna o in baraccamenti; che le famiglie, vittime dello sfratto e il più delle volte con bimbi a carico in ancor tenera età, dopo essere state respinte per alcuni giorni, secondo un antico leggendario esempio, dal comune all'E.C.A. e dall'E.C.A. al comune, ed esser riuscite a strappare, al prezzo di molte umiliazioni, dall'uno e dall'altra qualche molto misurato aiuto, reso talvolta più amaro dai modi oltraggiosi con cui viene concesso, sono infine abbandonate alla strada e si trascinano — doloroso corteo di miseria — per le vie cittadine alla disperata ricerca di un portico, ove passare la notte; per sapere quindi, se, essendo a conoscenza di tutto questo, non credano opportuno per solidarietà umana e per motivi di ordine pubblico:

1°) di proporre al Parlamento un disegno di legge per la sospensione di tutti gli sfratti in corso fino al 31 marzo 1953;

2°) di richiamare l'attenzione dei pretori, ai quali è affidata la graduazione degli sfratti, sulla opportunità di fare un uso più generoso della loro facoltà di concedere proroghe;

3°) di sospendere di fatto l'esecuzione degli sfratti, disponendo che le autorità locali rifiutino di concedere all'esecuzione degli sfratti l'assistenza della forza pubblica ».
(9505).

RISPOSTA. — « Si comunica che un provvedimento legislativo, come quello invocato, che sospendesse tutti gli sfratti attualmente in corso, sarebbe, fra l'altro in contrasto con l'esigenza fondamentale di rispetto dell'autorità e dell'efficacia del giudicato.

« Invero volui che ha ottenuto una sentenza o una ordinanza di sfratto dopo che sono state valutate le ragioni della sua pretesa durante un giudizio spesso di lunga durata, ha il diritto di pretendere, l'esecuzione del provvedimento. Se questa, non avesse luogo, si verificherebbe una situazione in contrasto con la funzione di accertamento e di condanna demandata al giudice e con la stessa volontà della legge sostanziale, la quale riconosce il diritto del locatore, in casi determinati, alla restituzione dell'immobile.

« Per eliminare gli inconvenienti segnalati sono, del resto, sufficienti le norme sulla graduazione degli sfratti, che consentono di tenere conto, in sede di esecuzione, di particolari circostanze di fatto e di specifiche contingenze, le quali possono consigliare, nel caso concreto, qualche cautela e qualche dilazione nell'esecuzione stessa.

« È da notare, in proposito, che le dilazioni, di cui può godere il conduttore a norma delle disposizioni vigenti, possono arrivare ad un massimo di ventisette mesi, a cui va aggiunto il ritardo che si verifica per la materiale esecuzione dello sfratto, dovendosi avere la disponibilità della forza pubblica.

« È da osservare inoltre che la difficoltà del conduttore di procurarsi un alloggio e la situazione comparativa del conduttore e di colui che deve occupare l'immobile sono previste in modo specifico tra le circostanze di cui il giudice deve tenere conto nella concessione delle dilazioni anzidette.

« Deve riconoscersi, pertanto, che la legislazione vigente offre la possibilità di tenere conto, nella esecuzione degli sfratti, anche della penuria degli alloggi e di venire quindi incontro alle esigenze delle famiglie maggiormente bisognose.

« In merito poi alla richiesta di diramare istruzioni circa l'uso che i pretori dovrebbero fare del loro potere discrezionale nella concessione delle proroghe, è da osservare che, se fosse accolta, si verrebbe a costituire una inammissibile interferenza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e, per di più senza possibilità di raggiungere lo scopo desiderato.

« È infine da rilevare che un ordine dato alle autorità locali di rifiutarsi di concedere per la esecuzione degli sfratti l'assistenza della forza pubblica sarebbe senz'altro illegittimo, se non addirittura delittuoso ».

Il Ministro di grazia e giustizia: ZOLI.

BERNARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a conoscenza che il questore di Alessandria in data 26 settembre 1952 vietò alla federazione del P.S.I. di Alessandria l'affissione di un manifesto, col quale si invitavano i socialdemocratici a negare il loro consenso al progetto di legge sulla riforma elettorale; se egli non ritenga che il pretesto addotto per il divieto (perché il manifesto potrebbe dare adito a polemiche) non violi il principio costituzionale della libera manifestazione delle proprie opinioni, che, se in contrasto con quelle di altri cittadini, possono sempre dar luogo a polemiche (!); se

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

infine, ritenuto che l'ordinanza di divieto del questore di Alesandria costituisce un flagrante atto di abuso di potere, non creda di dover ricordare al questore anzidetto i limiti delle sue facoltà e richiamarlo quindi al senso delle sue responsabilità e dei suoi doveri». (9465).

RISPOSTA. — « Il procuratore della Repubblica, sul ricorso prodotto avverso il diniego di autorizzazione all'affissione del manifesto, ai termini del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, ha confermato il divieto, respingendo il ricorso ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

BERNIERI E AMADEI LEONETTO. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e dei trasporti.* — « Per conoscere quali immediati provvedimenti intendono prendere onde evitare l'interruzione di fornitura di energia elettrica agli stabilimenti della zona industriale di Apuania, e segnatamente allo stabilimento Rumianca, minacciato di totale privazione di energia in data odierna. Tale privazione, qualora venisse attuata, getterebbe nella disoccupazione 532 operai e dipendenti, oltre a rappresentare un considerevole danno per la produzione nazionale, e provocherebbe un sensibile peggioramento delle condizioni generali in cui versa la situazione sociale della provincia di Massa Carrara, afflitta dalla persistente e vasta disoccupazione ». (9265).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione sopracitata, si comunica quanto segue.

« L'energia elettrica occorrente agli stabilimenti della zona industriale apuana è fornita, ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 1948, n. 242, dalla amministrazione delle ferrovie dello Stato fino ad una potenza di 32.000 kilowatt tale limite, tuttavia, è stato superato in questi ultimi tempi.

« Per aumentate esigenze di trazione l'amministrazione ferroviaria si era vista costretta a ripristinare la fornitura nella quantità stabilita nel 1948. Il relativo provvedimento è stato però sospeso fino al 31 dicembre 1952 su proposta dello scrivente, per cui non è stato attuato alcun distacco, pur riducendosi provvisoriamente, con effetto dal 1° ottobre 1952 del 5 per cento il quantitativo di energia fornita agli stabilimenti della zona.

« Si ritiene, intanto, di poter assicurare gli onorevoli interroganti, che la questione è oggetto del più vivo interessamento da parte dell'amministrazione e si spera di predi-

sporre, d'intesa con il Consorzio della zona industriale Apuana e con gli interessati, un piano di riparto della predetta fornitura di energia fra gli stabilimenti della zona che per effetto del blocco dei contratti dell'energia elettrica risulteranno averne titolo ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.

BIAGIONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se è suo intendimento di provvedere, in un tempo relativamente breve, a disporre il pagamento di almeno un acconto sui danni di guerra subiti dagli italiani in Tunisia e, particolarmente, a quelli che sono tutt'ora ospiti dei centri profughi ». (8389).

RISPOSTA. — « Non è possibile allo stato attuale provvedere all'indennizzo dei danni subiti dagli italiani in Tunisia, né alla concessione di acconti, giacché mancano le norme che prevedano e disciplinino il risarcimento nel settore dei danni all'estero. Tali norme sono, però, comprese nella legge unitaria e organica sull'indennizzo per danni di guerra che è in corso di emanazione ed attualmente all'esame e all'approvazione del Parlamento ».

Il Ministro del tesoro ad interim: PELLA.

CALAMANDREI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se ha notizia, e se intende interessarsi, del caso del detenuto Luigi Asciola, recluso nel carcere militare di Gaeta (Latina) al quale è stato negato il condono, con la motivazione che egli non potrebbe beneficiarne, a causa di una precedente condanna per diserzione, dovuta al fatto che egli nel 1937, durante la guerra civile spagnola, si rifiutò di continuare a far parte dei cosiddetti « volontari » fascisti, che combattevano inquadrati nelle forze franchiste; se ritiene che possa oggi, agli effetti penali e disciplinari delle leggi militari italiane, esser qualificato come diserzione il fatto di un italiano che, essendosi trovato come « volontario » a combattere nella guerra civile spagnola agli ordini del generale Franco, si sia rifiutato di rimanere al suo servizio; e, in caso affermativo, quale sia, di fronte alle leggi militari italiane, la condizione giuridica di quegli altri italiani, tra i quali lo stesso attuale Ministro della difesa, che giustamente ascrivono a loro onore aver combattuto come volontari contro le forze franchiste, in difesa della libertà e dell'idea repubblicana ». (8858).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

RISPOSTA. — « Si premette anzitutto che l'interrogazione in oggetto si ritiene riguardi certo Asciolla Francesco Paolo di Antonio, nato a Sessa Aurunca (Caserta), già soldato nel 32° reggimento carristi in A.S., e non Asciolla Luigi per il quale non esiste alcun atto presso la procura generale militare.

« Asciolla Francesco Paolo risulta infatti condannato, per reati di diserzione commessi in Spagna, con sentenza in data 16 novembre 1937 e 19 dicembre 1939, entrambe dichiarate esecutive in Italia dal tribunale supremo militare a norma del decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, convertito con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, e ora abrogato.

« Il nominato Asciolla è attualmente detenuto nel reclusorio militare di Gaeta, perché condannato dal tribunale militare di Napoli, con sentenza 14 giugno 1949, alla pena di anni 3 di reclusione militare per il reato di diserzione reiterata continuata. Con la stessa sentenza egli fu assolto: per insufficienza di prove, dalle imputazioni di violata consegna e furto continuato aggravato; e per amnistia, da quelle di altra diserzione, disobbedienza, uso indebito di automezzo militare, falso, alienazione di effetti militari e furto a danno di altro militare.

« La sentenza in parola negò l'applicazione dei condoni elargiti posteriormente alla perpetrazione dei reati con essa giudicati, per la considerazione che l'Asciolla, successivamente alla data dei decreti indulgenziali, aveva commesso un delitto di violenza carnale, per il quale era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione della Corte di appello di Napoli: tale condanna rappresentò anche ostacolo all'applicazione del beneficio largito con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 929.

« Il giudice, quindi, ai fini dell'indulto, non considerò i reati di diserzione commessi in Spagna; al contrario tenne conto, tra altri elementi, del comportamento dell'imputato in Spagna per concedergli le attenuanti generiche e quella dell'ottima condotta militare.

« Ed è causa di tali cattivi precedenti penali, in essi compresi anche i reati di diserzione, che non si è ritenuto di promuovere un atto di clemenza, accogliendo la domanda di grazia avanzata dall'Asciolla.

« Con riferimenti a detti reati, non si è potuto fare a meno dal considerare come l'Asciolla, decorato di medaglia di bronzo al valor militare quale volontario in Spagna, avesse disertato non già per motivi politici, sebbene per una sua ostinata tendenza alle asenze arbitrarie.

Infatti, dalla sentenza di condanna del 16 novembre 1937 risulta che l'Asciolla, inviato in data 31 maggio 1937 dalla Compagnia presidiaria di Siviglia alla I Compagnia carri d'assalto, non si presentò al reparto di destinazione e venne arrestato il 26 agosto successivo nei pressi di Siviglia: egli si giustificò affermando che nel frattempo si era arruolato ed aveva combattuto nel « Tercio » spagnolo, il che risultò vero. Inoltre, dalla sentenza del 15 dicembre 1939 emerse che l'11 aprile 1939 l'Asciolla abbandonò nuovamente il reparto venendo arrestato il 19 luglio successivo. Infine nella notte dal 21 al 22 luglio 1939 evase dalle carceri di Vittoria, venendo fermato due giorni dopo nella stessa località.

« Perciò il comportamento dell'Asciolla non può davvero mettersi a raffronto con quello dei volontari che hanno combattuto contro le forze franchiste in difesa della libertà e della idea repubblicana.

« Per questi combattenti il Governo ha disposto i noti provvedimenti di legge che estendono ai mutilati, agli invalidi, alle famiglie dei deceduti, lo stesso trattamento concesso alle forze armate dello Stato ».

Il Ministro: PACCIARDI.

CASALINUOVO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per sapere, in relazione alla risposta data a precedente interrogazione, da oltre un anno, dal Ministro dell'interno, quando sarà adottato il provvedimento concernente la sistemazione degli appartenenti alla disciolta milizia portuale. Una ulteriore procrastinazione non sembrerebbe giustificata, dopo i provvedimenti presi da tempo nei confronti delle altre milizie speciali ed ora, della stessa milizia ordinaria ». (9454).

RISPOSTA. — « È tuttora in preparazione, d'intesa con i Dicasteri della marina mercantile, della difesa e del tesoro uno schema di disegno di legge inteso a provvedere all'inquadramento, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale della soppressa milizia portuaria ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.

CASTELLARIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere perché non viene concessa la indennità di studio agli insegnanti elementari del ruolo transitorio, non essendo concepibile una differenziazione se

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

non tra gli insegnanti di ruolo — sia organico che transitorio — e quelli fuori ruolo ». (9424).

RISPOSTA. — « Gli insegnanti elementari godono della indennità di studio determinata dalla legge 7 gennaio 1949, n. 5, la quale usa loro un diverso trattamento a seconda che consideri i « maestri di ruolo organico » e i « maestri non di ruolo organico ». Gli insegnanti elementari del ruolo speciale transitorio appartengono a questa seconda categoria e, pertanto, la indennità di studio viene ad essi corrisposta in misura diversa da quella del personale del ruolo organico.

« Le misure della indennità di studio, stabilite dalla predetta legge 7 gennaio 1949, n. 5, per le due categorie di insegnanti sopra indicate, furono rispettivamente di lire 3500 e di lire 2000 lorde mensili. Ad esse furono successivamente applicati gli aumenti di lire 1000 e di lire 900 previsti dalle leggi 11 aprile 1950, n. 130 e 8 aprile 1952, n. 212 (quest'ultima, tuttavia, limitata alle indennità del personale comunque di ruolo) il che ha portato alle attuali misure di lire 5400 lorde mensili per i maestri del ruolo organico, di lire 3900 lorde mensili per i maestri del ruolo transitorio e di lire 3000 lorde mensili per i maestri provvisori e supplenti ».

Il Ministro: SEGNI.

CASTELLARIN E PRETI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga opportuno un adeguamento delle pensioni degli invalidi e mutilati per causa di servizio militare ». (8353).

RISPOSTA. — « Gli onorevoli interroganti hanno chiesto di conoscere se il Ministero della difesa non ritenga opportuno un adeguamento delle pensioni degli invalidi e mutilati per causa di servizio militare.

« La dizione generica, causa di servizio, adoperata non consente di stabilire con assoluta precisione, ai fini della risposta da dare agli onorevoli interroganti, se essi abbiano inteso riferirsi a causa di servizio di guerra e perciò a pensioni privilegiate di guerra oppure a causa di servizio ordinario e perciò a pensioni privilegiate ordinarie.

« Si ritiene, tuttavia, di dover propendere per la seconda ipotesi sia perché, nell'uso comune, la formula, causa di servizio, viene, ormai, quasi sempre riferita al servizio ordinario, sia perché la interrogazione è diretta al Ministro della difesa e non al Ministro del tesoro, nella cui esclusiva competenza rientra

il servizio delle pensioni privilegiate di guerra.

« Tanto premesso, per opportuno chiarimento, e quantunque anche la materia delle pensioni privilegiate ordinarie per causa di servizio militare rientri nella prevalente competenza del Ministero del tesoro, dato che essa costituisce un aspetto del problema generale delle pensioni ordinarie ed è stata, inoltre, sempre regolata con norme comuni alla materia delle pensioni privilegiate ordinarie per causa di servizio civile, si fa presente:

1°) è noto che la necessità dell'adeguamento delle pensioni in generale è stata costantemente tenuta presente, al fine di elevarne successivamente nel tempo, ed al massimo possibile, gli importi in relazione al livello raggiunto dalla svalutazione monetaria, e compatibilmente con le gravi difficoltà di ordine finanziario derivanti da ogni, sia pur minimo, aumento delle pensioni stesse;

2°) in particolare, le pensioni privilegiate ordinarie sono state sempre aumentate tutte le volte che, con provvedimenti legislativi, sono stati accordati miglioramenti ai titolari di pensioni ordinarie. Detti provvedimenti che, negli ultimi tempi, si sono susseguiti con ritmo quasi annuale (legge 29 aprile 1949, n. 221, con cui si è disposta la perequazione delle pensioni privilegiate ordinarie non tabellari e l'aumento del 60 per cento sulle pensioni tabellari, a decorrere dal 1° novembre 1948; legge 4 maggio 1951, n. 307, con cui le pensioni non tabellari sono state ancora aumentate del 10 per cento e quelle tabellari del 40 per cento, a decorrere dal 13 luglio 1950; legge 8 aprile 1952, n. 212, tuttora in corso di applicazione, con cui si è proceduto ad una nuova perequazione delle pensioni per gli ufficiali ed i marescialli maggiori e ad un ulteriore aumento del 6 per cento sulle pensioni spettanti ai rimanenti sottufficiali, ai graduati ed ai militari di truppa stanno a dimostrare che, come si è affermato al precedente numero 1°), il problema dell'adeguamento delle pensioni privilegiate ordinarie ha sempre proceduto di pari passo con quello delle pensioni ordinarie. Esso non può, certamente, dirsi ancora risolto, perché l'adeguamento dei trattamenti privilegiati ordinari diretti ha raggiunto ed anche superato la percentuale di svalutazione monetaria, specie per effetto della istituzione degli assegni e delle indennità supplementari, solo per i casi di più grave invalidità. Del pari approssimativamente adeguato al livello attuale della svalutazione monetaria può dirsi l'importo raggiunto dalle pensioni per invalidità di seconda

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

categoria; ad un livello notevolmente inferiore si trovano ancora invece le categorie dalla terza all'ottava nonché i titolari delle pensioni privilegiate ordinarie indirette, per i quali ultimi non sono previsti gli assegni supplementari;

3°) deve si tuttavia osservare che, anche nei limiti attuali, il trattamento privilegiato ordinario diretto per le categorie meno elevate e quello privilegiato ordinario indiretto risultano spesso più favorevoli del trattamento privilegiato di guerra. Infatti l'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ha espressamente previsto, per i militari di carriera divenuti invalidi per servizio di guerra e per le loro famiglie in caso di morte, la facoltà di optare per il trattamento di pensione privilegiato ordinario, fermo restando il diritto agli speciali assegni accessori annessi alle pensioni di guerra.

« In relazione a quanto sopra, questo Ministero, pur riconoscendo che, da un punto di vista meramente obiettivo, apparirebbe opportuno un ulteriore adeguamento almeno delle pensioni privilegiate ordinarie spettanti alle categorie di invalidità meno elevate nonché delle relative pensioni indirette, non può, d'altra parte, non mettere in rilievo come non si presenti affatto agevole prendere a favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio militare alcuna iniziativa intesa a far conseguire loro ulteriori particolari miglioramenti. Infatti — dovendo detti miglioramenti essere preceduti, in ogni caso e per ovvie ragioni, da congrui adeguamenti delle corrispondenti pensioni privilegiate di guerra e non potendo, d'altra parte, non essere estesi ai mutilati ed invalidi per causa di servizio civile, il cui trattamento ha proceduto sempre, come si è già detto, di pari passo con quello degli invalidi militari — la questione, così impostata, assumerebbe una portata tanto vasta da rendere necessario, per definirla favorevolmente, un maggior onere finanziario troppo rilevante e perciò non sopportabile dal bilancio dello Stato ».

Il Ministro: PACCIARDI.

CECCHINI LINA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il regolamento del fondo di previdenza per i dipendenti dell'I.N.A.M. non è ancora stato approvato. La interrogante fa notare che il 30 dicembre 1949 il commissario governativo approvò il testo elaborato dopo tre anni di studi da parte dell'istituto e lo trasmise, in data 31 dicembre 1949, ai Ministeri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale richiese, in data 11 maggio 1951, all'istituto, alcune modifiche di carattere essenzialmente tecnico, circa la organizzazione del « fondo » per la necessità di coordinare il testo in parola con le disposizioni del regolamento organico del personale entrato in vigore il 18 marzo 1950. Tali modifiche vennero deliberate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 giugno 1951 ed il testo del « fondo » modificato ritrasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Da tale epoca nessuna risposta ufficiale è pervenuta all'istituto circa l'approvazione del « fondo ».

« Il lungo periodo di tempo trascorso dalla trasmissione del testo ad oggi giustificherebbe l'immediata approvazione del testo che non può non essere stato oggetto di profondo e meditato studio e che interessa 12 mila dipendenti dell'I.N.A.M. che, a differenza di quelli dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S., non godono di alcun trattamento di pensione e, una volta licenziati per limiti di età o per malattia, devono spesso ricorrere, dopo pochi mesi, alla pubblica assistenza ». (9558).

RISPOSTA. — « Circa lo schema di regolamento concernente il trattamento di previdenza a favore del personale dell'I.N.A.M. comunicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'amministrazione del tesoro, con lettera 9 giugno 1952, n. 109568/121831, ha già fatto conoscere le proprie osservazioni.

« In particolare è stato osservato che il trattamento di previdenza nella forma della pensione, prevista nel regolamento, per la sua particolare natura di trattamento vitalizio, è ammissibile soltanto per il personale di enti che, per la peculiarità dei compiti ad essi attribuiti, hanno una funzione perpetua, come lo Stato, le province e i comuni, e non anche per il personale di enti che, come l'I.N.A.M., possono, viceversa, subire nel tempo, radicali trasformazioni sul piano strutturale ed organizzativo o possono essere addirittura soppressi.

« A tale direttiva questa amministrazione non ha ravvisato di poter derogare per il personale dell'I.N.A.M. E ciò anche perché detto personale, non avendo avuto l'esonero dalle assicurazioni sociali obbligatorie, fruisce del trattamento di pensione di invalidità e vecchiaia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Trattamento che, dopo l'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, ha subito un notevole miglioramento e assumerà,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

nel tempo, una portata sempre più rilevante e generale.

« Da ciò consegue che per il suddetto personale non sussiste neppure la necessità della costituzione di un trattamento vitalizio e, pertanto, il trattamento di previdenza che l'I.N.A.M. intende accordare facoltativamente ai propri dipendenti, dovrebbe assumere una forma diversa dalla pensione. Il predetto regolamento andrebbe, quindi, rielaborato dall'ente e, conseguentemente, non può prevedersi, per ora, quanto esso potrà riportare l'approvazione da parte di questo Ministero.

« Ad ogni modo, questa amministrazione non mancherà, da parte sua, allorché riceverà il nuovo testo del predetto regolamento, di esaminarlo nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la complessità della materia ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

CHATRIAN. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti abbia in animo di determinare per la ricostruzione della carriera, ai fini di un equo trattamento di quiescenza, a favore degli ufficiali, sottufficiali, graduati di truppa del disciolto Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza ». (9348).

RISPOSTA. — « Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati di truppa appartenenti al Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza, all'atto dello scioglimento del corpo stesso disposto con regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, vennero in parte assorbiti, a decorrere dal 1° gennaio 1923, nel nuovo ruolo dei carabinieri specializzati, mentre il rimanente, per mancata domanda o per mancanza di requisiti, venne posto in congedo.

« Il predetto regio decreto disponeva, tra l'altro, per i sottufficiali e i militari provenienti da altri corpi armati, la possibilità di essere riammessi nei corpi ed armi di provenienza e concedeva, per le guardie e gli appuntati, un diritto di preferenza per l'ammissione presso alcuni corpi.

« Gli ex dipendenti che avevano raggiunto gli anni di servizio necessari e che non furono riassunti, beneficiarono del trattamento di quiescenza maturato, mentre gli altri, che non raggiungevano gli anni prescritti per il diritto a pensione, percepirono una indennità di buonuscita.

Devesi notare, inoltre, che il licenziamento venne adottato con apposito provvedimento di legge di carattere generale che prevedeva la soppressione *in toto* del corpo e che mirava,

sostanzialmente, ad unificare i corpi armati di polizia e conseguentemente ad assorbire il corpo delle guardie regie nell'Arma dei carabinieri.

« Per le ragioni esposte non può parlarsi di ricostruzione di carriera a vantaggio degli ex dipendenti del cessato Corpo della regia guardia ed in tal senso, infatti, ebbe anche a pronunciarsi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV) con decisione del 23 settembre 1949, n. 309, avverso il ricorso presentato dall'ex regia guardia Agosta Giovanni ed altri ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere in qual modo intende intervenire a favore dei numerosi sfollati, per causa di guerra, del comune di San Pietro Avellana (Campobasso) residenti da anni fuori il proprio paese ed ora nel comune di Vastogirardi (Campobasso), essendo stati invitati a rientrare nel paese di origine, dove non riscuoteranno più il sussidio, che ora percepiscono, e dovranno, invece, pagare il fitto della casa, che sarà messa a loro disposizione, il che è per essi impossibile, avendo tutto perduto con la guerra ed essendo diventati inabili al lavoro per gli stenti, le privazioni e le malattie, da cui sono tormentati ormai da lunghi anni ». (8996).

RISPOSTA. — « Il provvedimento di revoca del sussidio assistenziale è del tutto indipendente dall'invito ad inoltrare alla competente commissione comunale per l'assegnazione di case ai senza tetto regolare domanda onde ottenere l'assegnazione di alloggi.

« Detto provvedimento è stato determinato, invero, dal fatto che nei riguardi di alcuni profughi dal comune di San Pietro Avellana è risultato che sono venute a cessare quelle particolari condizioni di bisogno richieste per giustificare la continuazione del sussidio stesso ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere, perché il sindaco del comune di Casalciprano (Campobasso) si decida ad emettere a favore del dottore Emiliano Vicario, farmacista del posto, il mandato di pagamento della somma di lire 60 mila a lui spettante per indennità di residenza relativa al 1951 ». (9398).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

RISPOSTA. — « Il prefetto di Campobasso ha già invitato il comune di Casalciprano a deliberare il pagamento dell'indennità di residenza dovuta al farmacista Emiliano Vicario, in base al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1951, n. 799, e ad emettere il relativo mandato ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere lo stato del problema riguardante il rimboschimento dell'agro del comune di Roccamandolfi (Campobasso), da alcuni reclamandosi il rimboschimento e da altri avversandosi, comeché nocivo all'industria armentizia locale ». (8894).

RISPOSTA. — « Il territorio del comune di Roccamandolfi è compreso nel perimetro del bacino montano del torrente Callora, affluente del fiume Biferno, compreso nel programma delle opere di sistemazione montana da finanziarsi con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646.

« In tale bacino, sono in corso di attuazione i lavori di sistemazione idraulico-forestale previsti nel programma predetto, che occupano per detto territorio ettari 745 di nudi ed incolti scarsamente produttivi e ettari 236 di boschi degradati.

« In notevole parte di detti terreni gli armentari di Roccamandolfi intenderebbero estendere l'esercizio del pascolo per il loro bestiame, senza tener conto alcuno della importanza e della necessità della attività sistematoria programmata per detta zona, che ha il fine precipuo di consolidare la zona montana a protezione della ubertosa sottostante pianura di Boiano.

« D'altra parte i terreni che vengono reclamati per uso di pascolo non risultano, in base alle informazioni fornite dal dipendente ispettorato di Campobasso, indispensabili alla locale industria armentizia, in quanto quest'ultima, in relazione al carico di bestiame attualmente esistente, trova sufficiente pascolo nelle zone già assegnate a tale scopo.

« Si aggiunge infine che, per la integrale soluzione del problema del pascolo in rapporto alle attuali esigenze della industria armentizia nel comune in parola, nella elaborazione del progetto generale di massima riflettente il predetto bacino, non si è trascurato di prevedere quel complesso d'interventi di competenza statale, atti al miglioramento colturale dei pascoli già esistenti (ettari 679), che,

pur non portando ad alcun aumento della loro superficie, potrà consentire, nel tempo mediante l'incremento della produzione di foraggi, un congruo aumento del carico di bestiame, con non lieve vantaggio per l'economia locale ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire perché sia al più presto costruita nel cimitero del piccolo comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) una cappella-ossario, la cui mancanza impedisce l'esumazione decennale dei cadaveri ed il ripristino delle altre disposizioni di legge in materia ». (8934).

RISPOSTA. — « Dalle informazioni assunte risulta che effettivamente il cimitero di San Giacomo degli Schiavoni manca di cappella per le funzioni, e della sala mortuaria per il deposito dei cadaveri, e che le disagiatissime condizioni economiche del predetto comune non consentono di fronteggiare la spesa occorrente per tali costruzioni.

« Poiché però finanziare tali opere non rientra nella competenza di questo alto commissariato, si ritiene che il comune predetto, dopo aver predisposto un progetto per la costruzione delle opere cennate, dovrebbe rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento delle stesse ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente intervenire almeno con un congruo sussidio per la sistemazione della fontana esistente nella frazione Conocchia del comune di Isernia (Campobasso), dove vivono circa quaranta famiglie, per evitare che le acque abbiano a subire dato l'orribile stato della località adiacente e circostante, che non consente lo scolo, infiltrazioni, che ora si sono manifestate nocive ai bovini e potrebbero a breve scadenza, diventare nocive alla popolazione ». (8935).

RISPOSTA. — « Dalle notizie fornite dal prefetto di Campobasso risulta che la sistemazione della fontana Conocchia è compresa tra i lavori per l'allacciamento delle borgate Capolicchio, Morini e Conocchia. Il progetto relativo a tali lavori è stato inviato dall'Ufficio del lavoro di Campobasso al Ministero del lavoro in data 7 settembre 1952 per l'approvazione ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, ed anzi necessario intervenire a favore del comune di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) con un congruo sussidio, indispensabile, perché possa essere eseguito il prolungamento di un canale collettore della pubblica fognatura, che ora purtroppo sfocia nel centro del paese, determinando grave pericolo per la pubblica igiene ». (9022).

RISPOSTA. — « Il canale collettore della fognatura a Sant'Elia a Pianisi non sbocca precisamente entro l'abitato, ma alla sua periferia, ad una cinquantina di metri dalla piazzetta del municipio, seguendone la circonvallazione e perdendosi infine in un canalone a valle del paese. Nel tratto abitato è coperto da una pavimentazione costruita a cunetta che raccoglie le acque e le incanala nello stesso avvallamento della fognatura.

« La costruzione della fognatura stessa rimonta al 1925-26 e fu fatta per le acque piovane: solo nel 1947 furono immesse le fogne delle abitazioni.

« Nel progetto originale dell'ingegner Zaccardi di Campobasso la rete doveva essere prolungata per altri 400 metri circa, senonché mancanza di fondi ne limitarono la costruzione.

« L'ufficio del Genio civile di Campobasso aveva a suo tempo proposto l'inclusione di detto lavoro fra quelli di consolidamento dell'abitato, che trovasi in una zona franosa.

« Nel 1949 era stato dato inizio alla riparazione delle varie briglie di consolidamento costruite circa 50 anni fa, ma in seguito per mancanza di fondi si dovettero sospendere i lavori.

« Si ritiene pertanto che, data la notevole entità dei lavori da compiere che sono resi più difficili e costosi dalla natura franosa del terreno, il comune dovrebbe predisporre un progetto per il prolungamento della fogna chiedendo al Ministero dei lavori pubblici il finanziamento con le agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quando restituirà al Ministero dei lavori pubblici il progetto per il costruendo acquedotto comunale "Fonte Loreto" nel comune di Guardialfiera (Campobasso), che presso il detto Alto Commissariato trovasi dal 14 marzo 1952 ». (9042).

RISPOSTA. — « Il progetto di costruzione dell'acquedotto di Guardialfiera (Campobasso) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 giugno 1952.

« Il progetto stesso è stato trasmesso al Ministero dei lavori pubblici in data 30 giugno 1952, con nota n. 20179.D.19/2448 ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quando sarà emanato il regolamento previsto dal regio decreto 25 novembre 1937, n. 2653, ed in qual modo si ritiene di regolare *medio tempore* il mestiere di castrino ». (9470).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato ha terminato il riesame di tutta la materia riguardante l'esercizio delle arti del maniscalco e del castrino predisponendo lo schema di regolamento allo scopo di disciplinare in maniera definitiva le suindicate attività.

« Detto schema, a norma dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ha testé riportato il parere favorevole del Ministero della pubblica istruzione.

« Il provvedimento si trova ora presso alcuni altri Ministeri interessati, dei quali si attende la risposta, dopo di che verrà trasmesso per il previsto esame di competenza al Consiglio di Stato.

« Nelle more, le arti del maniscalco e del castrino possono essere esercitate come di consuetudine, ed in tal senso furono, a suo tempo, fornite precisazioni al Ministero di grazia e giustizia, il quale provvede ad informare i proprio organi dipendenti ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere come mai sin oggi nel Molise non è stato costruito neppure un chilometro dei tanti che avrebbero dovuto essere costruiti di nuove strade e non si sa quando potrà qualche nuova strada vedere il suo inizio ». (8510).

RISPOSTA. — « Il ritardo nella attuazione del programma di nuove costruzioni stradali nel Molise è dipeso unicamente dalle difficoltà incontrate dai professionisti, incaricati dalla amministrazione provinciale di Campobasso, nel redigere nei termini previsti i progetti. Invero, la natura molto difficile dei terreni, che richiede un accuratissimo studio dei tracciati, allo scopo di ridurre il più possibile i costi chilometrici, già elevatissimi in quella

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

zona, e le condizioni climatiche, che permettono un'attività di campagna di soli pochi mesi l'anno, giustificano nella maggior parte dei casi il ritardo di detti professionisti nell'ultimare i loro elaborati.

« Ben diversamente è proceduta la realizzazione del programma delle sistemazioni non ritardate dal problema delle progettazioni. Infatti su numero 33 sistemazioni per un importo di 3300 milioni, ne sono state approvate 19 per 2011 milioni, quasi tutte già appaltate, e quelle non appaltate, perché subordinate alla esecuzione delle opere di ripristino a seguito dei danni di guerra. Comunque nel campo della viabilità di bonifica su un programma di 395 milioni per 5 nuove costruzioni sono stati appaltati lavori per 4 nuove strade tra cui la Guglionesi-Petacciato di 234 milioni appaltata nel mese di aprile del corrente anno.

« Circa il piano di nuove strade ordinarie si precisa che esso prevede opere per un complesso di 23 strade da eseguire nel decennio, con una spesa globale di 2 miliardi. Lo stato delle progettazioni e degli appalti è il seguente:

1°) provinciale numero 73, terzo tronco, seconda parte, progetto approvato per lire 95.500.000, lavori appaltati il 1° dicembre 1951;

2°) strada di allacciamento delle frazioni Castellane e Pincera di Boiano, progetto approvato per lire 39.277.000, lavori appaltati;

3°) provinciale numero 73, terzo tronco, terza parte, progetto approvato per lire 85.500.000, lavori appaltati il 1° dicembre 1951;

4°) completamento strada comunale Montemitro, provinciale numero 15, progetto approvato per lire 128.600.000, autorizzata la gara il 13 ottobre 1952;

5°) strada di allacciamento della frazione Collemacchia di Filignano, progetto approvato per lire 5.050.000, lavori appaltati l'8 luglio 1952;

6°) provinciale numero 39, terzo tronco, prima parte, da Macchia Valfortore a Case Arse, progetto approvato per lire 155.400.000, autorizzata la gara il 13 ottobre 1952;

7°) strada di allacciamento della frazione Sperella di Guardiaregia, progetto approvato per lire 50.382.000, autorizzata la gara il 13 ottobre 1952;

8°) strada di allacciamento della frazione Colle Cavite di Frosolone, progetto approvato per lire 23.690.000, in corso la procedura per l'appalto;

9°) strada comunale di accesso a Duronia, approvato il progetto di massima, in corso lo studio del progetto esecutivo;

10°) strada da Foresta alla provinciale Trignina, approvato il progetto per lire 10.450.000 ed autorizzata la gara di appalto;

11°) strada di allacciamento delle frazioni Casabona, San Mariano, Fonteviva di Rionero Sannitico alla statale numero 117, approvato il progetto per lire 26.700.000 e autorizzata la gara per l'appalto;

12°) strada di allacciamento delle frazioni Levigno Collefava e Castiglione di Rionero Sannitico, approvato il progetto per lire 67.200.000 e autorizzata la gara per l'appalto ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto dell'alto Molise che utilizzando l'acqua delle sorgenti di Capo d'Acqua in agro di Vastogirardi (Campobasso), provvederà all'alimentazione idrica dei comuni di Agnone, Castelverrino e Pietrabbondante, Belmonte del Sannio, Villacana e Poggio Sannita, e se non ritenga opportuno provvedere all'alimentazione idrica anche degli abitanti di detti comuni, che numerosi vivono lontano dal centro nelle campagne per svolgere il loro normale diuturno lavoro ». (8975).

RISPOSTA. — « Circa la realizzazione dell'acquedotto dell'alto Molise si fa presente che sono in avanzato stato i rilievi occorrenti per la progettazione esecutiva, e che la progettazione stessa è effettuata tenendo presente l'eventuale successiva alimentazione dei numerosi abitanti che vivono lontani dai diversi centri dei comuni che saranno alimentati. Effettuati tali studi, si vedrà in seguito se le diverse opere possono trovare capienza nel finanziamento che il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha determinato di destinare alla costruzione di acquedotti ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere in qual modo sarà provveduto all'alimentazione idrica del comune di Providenti (Campobasso) mediante l'acquedotto molisano (ramo destro) ». (8995).

RISPOSTA. — « La Cassa per il Mezzogiorno prevede di alimentare il comune di Providenti mediante diramazione dell'ultimo tronco dell'acquedotto molisano (ramo di destra) per una portata pari a circa 1,30 litri-secondo ».

Il Ministro: CAMPILLI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere in qual modo sarà provveduto all'alimentazione idrica del comune di Guardialfiera (Campobasso), che fa parte del consorzio dell'acquedotto molisano, mediante tale acquedotto (ramo di sinistra) ». (9041).

RISPOSTA. — « La cassa per il Mezzogiorno prevede di alimentare il comune di Guardialfiera mediante diramazione di uno degli ultimi tronchi dell'acquedotto molisano (ramo di sinistra) ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere se non creda opportuno inserire nel programma dei lavori, da eseguire a cura della Cassa per il Mezzogiorno, anche la costruzione del serbatoio dell'acquedotto « Ospedaletto » nel comune di Vastogirardi (Campobasso) e la costruzione di un acquedotto per la frazione Cerreto del detto comune ». (9050).

RISPOSTA. — « Nel quadro degli studi relativi alla progettazione dell'acquedotto di Capo d'Acqua che la Cassa per il Mezzogiorno sta compiendo, è prevista anche l'alimentazione della frazione Cerreto del comune di Vastogirardi (Campobasso). Effettuati tali studi si vedrà in seguito se le diverse opere potranno trovare capienza nei finanziamenti già destinati agli acquedotti dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

« Nulla risulta, invece, ai competenti uffici della « Cassa » circa la costruzione del serbatoio per l'acquedotto « Ospedaletti » di Vastogirardi. In merito sono state richieste notizie al competente ufficio del Genio civile ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere se non creda opportuno disporre i lavori di costruzione dell'acquedotto sussidiario del comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) per il quale esiste già dal 1949 regolare progetto, che potrebbe essere senz'altro messo in esecuzione ». (9066).

RISPOSTA. — « Poiché l'alimentazione del comune di Montenero di Bisaccia sarà assicurata mediante diramazione dell'acquedotto molisano (ramo di sinistra) in corso di realizzazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, non appare necessario né opportuno far luogo alla costruzione di un apposito acquedotto sussidiario per l'alimentazione del comune suddetto ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che siano eseguite a cura della Cassa per il Mezzogiorno le opere di integrazione dell'acquedotto del comune di Bonefro (Campobasso) con la captazione di altre due sorgenti, che trovansi a brevissima distanza da quella che ora alimenta l'acquedotto, e conseguentemente con l'ampliamento dei serbatoi di raccolta ». (9111).

RISPOSTA. — « Poiché l'alimentazione del comune di Bonefro sarà assicurata totalmente mediante diramazione dall'acquedotto molisano (ramo di destra) non appare per tanto necessario, né opportuno far luogo ad una integrazione dell'acquedotto che alimenta attualmente il detto comune ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere quando avrà inizio la costruzione della diramazione per l'alimentazione idrica dei comuni di Salcito, Trivento, Molise, Torella, Castropignano, Sannita, San Pietro in Valle e Colledanchise (Campobasso), di cui all'interrogante si assicurò che l'appalto avrebbe avuto luogo entro il 1952 ». (9129).

RISPOSTA. — « Si fa presente che il progetto relativo all'alimentazione idrica del complesso dei nove comuni molisani posti a sud di Duronia, con allacciamento all'acquedotto molisano (ramo di sinistra) è stato redatto ed approvato dai competenti organi tecnici della Cassa per il Mezzogiorno ed approvato dal Consiglio di amministrazione. Si prevede che l'appalto dei relativi lavori potrà avvenire entro breve termine ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COSTA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quando si proponga di presentare alla Camera la relazione e l'elenco contemplati dall'articolo 102 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, relativamente all'anno 1951 ». (8957).

RISPOSTA. — « Si premette che la disposizione dell'articolo 102 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ebbe in passato una breve applicazione. Ed, infatti, mentre la prima relazione al Parlamento fu presentata nel 1903 per il periodo 17 gennaio 1891-30 giugno 1902, la quinta ed ultima, riguardante il periodo 1° aprile 1908-31 dicembre 1911, fu presentata nel 1913.

« Poiché di fatto da circa quarant'anni non si era presentata alcun'altra relazione, né per altro essa era stata mai richiesta dal Parlamento, il Ministero dell'interno si è astenuto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

negli anni decorsi dall'adempiere alla prescrizione prevista dal citato articolo 102, che doveva considerarsi caduta in desuetudine. Comunque, poiché l'onorevole interrogante desidera conoscere per il 1951 quale notizia che devono formare oggetto della relazione, si assicura che essa nel corrente anno sarà nuovamente trasmessa alla due Assemblee ».

Il Ministro: SCELBA.

CREMASCHI CARLO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se non intenda incoraggiare a facilitare la suddivisione di consorzi veterinari troppo vasti al fine di aumentare il numero delle condotte veterinarie e rendere così più efficace l'opera di difesa del patrimonio zootecnico e alleviare anche il fenomeno di disoccupazione di giovani laureati in veterinaria, disoccupazione che in alcune province è piuttosto elevata ». (9394).

RISPOSTA. — « Questo Alto commissariato ebbe già a preoccuparsi della situazione delle condotte veterinarie comunali e consorziali non più rispondenti alle accresciute esigenze verificatesi in questo immediato dopoguerra. All'uopo con circolare del 2 febbraio 1952, numero 15, vennero impartite istruzioni ai prefetti perché esaminassero l'organizzazione dei servizi veterinari nei comuni delle rispettive province, al fine di dar loro un nuovo assetto, atto ad assicurarne la rispondenza alle peculiari condizioni e necessità locali.

« Dalle informazioni finora pervenute dalle prefetture, risulta che in varie province si è già provveduto o sono in corso provvedimenti in conformità delle surrichiamate istruzioni ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

D'AGOSTINO. — *Al Governo.* — « Per conoscere se intende venire in aiuto dei coltivatori, colpiti dalla grandine abbattutasi il 27 luglio 1952, sul territorio del comune di Barrafranca (Enna), danneggiando gravemente le campagne e aumentando così la miseria di molti contadini ». (9289).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, pur rendendosi conto della situazione di disagio della quale sono venute a trovarsi le aziende agricole del territorio di Barrafranca (Enna) danneggiate dalla grandinata del luglio 1952, non ha la possibilità di intervenire, in quanto, come è noto, non esistono nel suo bilancio stanziamenti ordinari che consentano l'attuazione di provvidenze per sinistri atmosferici. Allorché si sono verificate calamità naturali

con carattere di eccezionale gravità, come le alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951, che hanno colpito vaste regioni del paese, una legge speciale ha stabilito appositi stanziamenti per facilitare il ripristino della efficienza produttiva delle aziende agricole sinistrate.

« Tale legge, però non può nella specie trovare applicazione, perché riguarda soltanto i danni verificatisi nel periodo da essa previsto. Per altro, la legge 10 gennaio 1952, n. 3, ha inteso escludere il principio del risarcimento del danno alle colture, ammettendo a sussidio soltanto le spese di ripristino della produttività dei terreni e di ricostituzione dei mezzi di produzione. Quindi anche sotto questo profilo la citata legge non potrebbe trovare applicazione per sovvenire i produttori agricoli danneggiati del comune di Barrafranca. Per quanto di competenza del Ministero delle finanze si fa presente che i danni provocati da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate e simili, vengono considerati, di regola, nella formazione delle tariffe di estimo e perciò, non possono dar luogo a moderazione di imposta.

« Tuttavia, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che impporti un minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno istituire un commissariato di pubblica sicurezza nell'isola di Ischia (Napoli). A proposito di ciò, si è informati che il questore di Napoli avrebbe espresso parere favorevole a detta istituzione, essendo l'isola d'Ischia centro ormai frequentatissimo in tutte le stagioni dell'anno da italiani e più ancora da stranieri.

« L'importanza che ha assunto — per lo sviluppo delle attrezzature e per la sua peculiare dotazione termale — è pari, se non superiore, a ogni più celebrata stazione di cura e sotto l'aspetto turistico non ha nulla da invidiare alla stessa Capri. Nella sola Lacco Ameno, l'editore Rizzoli, oltre ad avere già

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

investito alcune centinaia di milioni, ha promesso di spenderne altre fino alla cifra di circa un miliardo, per costruirvi a sue spese un ospedale e fornire d'acqua potabile il paese ». (9370).

RISPOSTA. — « Non si è ravvisata la necessità della istituzione di un ufficio di pubblica sicurezza nell'isola di Ischia perché le condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica in detta isola sono del tutto normali, né risultano mai segnalate speciali emergenze. Inoltre, le particolari esigenze del periodo estivo — in relazione alla affluenza turistica nella zona — sono state sempre adeguatamente fronteggiate dai comandi dell'Arma dei carabinieri, i quali — anche in occasione della trascorsa stagione balneare — hanno intensificato le misure di vigilanza ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

DE CARO RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se sia il caso di provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, per il doveroso rispetto al vero risultato delle operazioni elettorali, allo scioglimento dell'Amministrazione comunale di Castelpoto (Benevento) in conseguenza della accertata scandalosa proclamazione degli eletti effettuata dal presidente della prima sezione, contraria ai risultati elettorali che avevano dato nove consiglieri alla lista di concentrazione democristiana liberale e sei consiglieri alla lista monarchica comunista, mentre il presidente proclamò eletti dodici consiglieri della lista monarchica comunista e tre consiglieri della lista liberale democristiana.

« Fatto codesto, purtroppo, accertato solo dopo decorsi i termini di legge utili per eventuali ricorsi in sede amministrativa ». (9182).

RISPOSTA. — « È stato effettivamente accertato che, nelle elezioni del 25 maggio 1952, nel comune di Castelpoto (Benevento) la graduatoria dei candidati fu erroneamente effettuata sulla base dei soli voti in testa alle rispettive liste, anziché — come prescrive la legge — dei voti suddetti aumentati di quelli individuali conseguiti dai singoli candidati. La grave irregolarità, che ha completamente alterato il responso delle urne, è stata, però, rilevata dagli interessati quando erano già scaduti i termini per esperire i gravami stabiliti dalla legge, onde, allo stato, la elezione degli amministratori in carica, pur traendo origine da un atto illegittimo, non potrebbe essere utilmente contestata.

« Risulta, per altro, che gli interessati hanno sporto denuncia, per falso in atto pub-

blico, al procuratore della Repubblica contro il Presidente della prima sezione elettorale del comune di Castelpoto e che il relativo giudizio trovasi in corso di istruttoria. Questo Ministero, da parte sua, sta considerando la possibilità di sottoporre la delicata questione all'autorevole esame del Consiglio di Stato ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

DE' COCCI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di abolire il periodo di prova presso nuove amministrazioni per quei sanitari che abbiano compiuto lodevole servizio per 20 anni presso altre amministrazioni ». (9355).

RISPOSTA. — « Poiché nel testo della interrogazione non viene specificato a quale categoria di sanitari l'onorevole interrogante intende riferirsi, si risponde distintamente per singola categoria:

a) sanitari ospedalieri: l'articolo 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che detta norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali, prescrive che i sanitari fatta eccezione per gli aiuti, gli assistenti, la ostetrica capo e le ostetriche, acquistano la stabilità dopo un biennio di prova, trascorso il quale l'amministrazione ospedaliera, entro il termine massimo di mesi sei, provvede alla nomina definitiva o alle dimissioni. Tale precisa norma di legge non può consentire all'Alto commissariato di impartire, in via amministrativa, disposizioni che ad essa contrastino. D'altro canto, la norma stessa è stata inserita nel precitato decreto nella considerazione che, essendo gli ospedali amministrati da enti singoli con separati regolamenti organici ed avendo essi stessi strutture ed organizzazioni diverse, fosse opportuno assicurare la assunzione del personale sanitario stabile con la cautela del periodo di prova prima del passaggio definitivo in ruolo;

b) sanitari dell'A.C.I.S.: per quanto attiene ai sanitari dell'Amministrazione della sanità pubblica, vincitori dei rispettivi concorsi, si provvede di volta in volta, all'esonero dal servizio di prova (articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46), per quel personale che « all'atto della nomina abbia esercitato mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto, per un periodo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio. In tal caso il predetto personale è nominato con riserva di anzianità rispetto a quello sottoposto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

a periodo di prova, che la preceda della graduatoria dello stesso concorso »;

c) sanitari condotti: l'articolo 70 del testo unico delle leggi sanitarie dispone che i sanitari condotti conseguano la stabilità dopo un periodo di due anni di prova in un medesimo comune o consorzi di comuni, riducibili ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in qualità di sanitari condotti con nomina definitiva.

« L'abolizione di tale periodo di prova è una aspirazione delle categorie interessate, ma si ritiene che incontrerebbe, per ovvie ragioni, la forte opposizione delle amministrazioni comunali. Comunque la questione sollevata dall'onorevole interrogante potrà essere esaminata in sede di modifica del testo unico delle leggi sanitarie ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle necessità della benemerita università di Camerino. L'interrogante fa presente che il bilancio preventivo del prossimo anno 1952-53, per quanto contenuto nei limiti dell'indispensabile, comporta un *deficit* di 49 milioni e che il comune di Camerino è tanto povero da non poter far fronte nemmeno ai modesti impegni già contratti verso l'Ateneo ». (9474).

RISPOSTA. — « Negli ultimi quattro esercizi finanziari sono stati erogati, con speciali provvedimenti, settantacinque milioni a favore della libera università di Camerino. Con tali contributi straordinari lo Stato ha concorso, in modo determinante, all'assestamento del bilancio della predetta università. Ora, accantonato il progetto inerente alla statizzazione dell'Ateneo per le difficoltà di assicurare i mezzi finanziari necessari in relazione anche ad un eventuale riordinamento degli istituti universitari delle Marche, si è predisposto uno schema di disegno di legge (che trovasi attualmente all'esame del Ministero del tesoro) inteso a fissare un contributo annuo di 25 milioni a favore della università di Camerino ».

Il Ministro: SEGNI.

DE VITA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quale fondamento abbia la notizia di forti perdite subite dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ». (7633).

RISPOSTA. — « Le perdite subite dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle

comunicazioni, cui si riferisce l'onorevole interrogante, furono causate da una malversazione verificatasi presso la filiale di Trieste dell'Istituto medesimo ad opera di funzionari di quella filiale.

« L'apposita commissione, nominata in seguito dal Consiglio di amministrazione, ha operato in modo che l'Istituto non ha subito alcuna scossa nella sua situazione di liquidità.

« Gli organi di vigilanza seguono molto attentamente la situazione patrimoniale del predetto istituto che, per altro, non è da considerarsi allarmante ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

DI DONATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza della grave crisi degli alloggi esistenti nella ditta di Bitonto (Bari), città che per la grave deficienza di alloggi è compresa dalla legge fra le città carenti di abitazioni.

« Se è a conoscenza, anche, che il complesso I.N.A.-Case di 32 appartamenti, già pronti ed assegnati agli aventi diritto, manca dei servizi fondamentali (acqua, luce e fognone) per cui non sono abitabili e che si trovano in tale stato da circa un anno con grave danno sia per la cittadinanza che per la stessa gestione.

« L'interrogante chiede, infine, se il Ministro non ritenga necessario intervenire per prendere tutti quei provvedimenti necessari allo scopo di rendere abitabili i 32 appartamenti di cui sopra ». (9396).

RISPOSTA. — « Poiché la questione attiene alla competenza di questo Ministero, si comunica all'onorevole interrogante quanto segue:

« Per la costruzione di case per i lavoratori in Bitonto, il Comitato di attuazione della gestione I.N.A.-Casa ha stanziato 130 milioni.

« Il comune di Bitonto, stazione appaltante per la costruzione del lotto di 32 alloggi ultimati, ma non abitabili per mancanza di fognature, acqua e luce, si era impegnato per dotare a sua cura e spese l'area offerta dei necessari servizi, ma non vi ha provveduto, lamentando difficoltà nella accensione dei mutui.

« Per quanto concerne gli scarichi, è stato di recente convenuto che il comune adotterà una soluzione provvisoria eseguendo gli allacciamenti con una vecchia fossa in attesa di poter costruire la rete di fognatura, mentre, per quanto concerne l'allacciamento alla linea elettrica, sono già stati concordati i lavori,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

che la Società generale pugliese di elettricità eseguirà sollecitamente a carico del comune.

« Resta da risolvere il problema del rifornimento idrico, per il quale la gestione I.N.A.-Casa potrà anche intervenire con un contributo, dopo che il comune avrà compilato (sentito l'Acquedotto pugliese), un preventivo di spesa aggiornato ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

DI DONATO. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per sapere:

1°) se è a conoscenza che nella seduta del consiglio comunale di Bisceglie (Bari) del 12 settembre 1952, esaminandosi in sede di approvazione il bilancio comunale del 1951, emersero tali gravi irregolarità da costringere la minoranza ad avanzare proposta di non approvazione del bilancio stesso;

2°) quali provvedimenti intende prendere essendo emersa chiara dall'esame la contabilità di fatto dei precedenti amministratori ». (9341).

RISPOSTA. — « Le eccezioni sollevate da parte di alcuni componenti del consiglio comunale di Bisceglie, nell'adunanza del 12 settembre 1952, riguardano il conto consuntivo per l'esercizio 1951 e non il bilancio dello stesso anno, che risulta approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale nella seduta del 24 gennaio 1952.

« In ordine alle predette eccezioni, si fa presente:

1°) l'esame del conto da parte dei revisori e la conseguente deliberazione adottata dal consiglio comunale non contrastano con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1472, ratificato, con modificazioni, con legge 30 luglio 1951, n. 961. D'altra parte la competenza in materia di conti consuntivi comunali è demandata al consiglio di prefettura e contro le decisioni di questo è ammesso ricorso alla Corte dei conti;

2°) il mancato rapporto, nel conto del tesoriere, di somme conservate a residui attivi e passivi è regolare, trattandosi, appunto, di partite non ancora riscosse e pagate dal tesoriere medesimo prima della fine dell'esercizio 1951;

3°) la liquidazione delle spese relative a forniture di cancelleria effettuate da tipografie locali è da ritenere regolare, in quanto, pur non essendo intervenuta, da parte dell'assessore Albrizio la declaratoria di astensione, ai sensi dell'articolo 290 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1951, n. 148 (per la

fornitura effettuata a suo congiunto) il numero dei restanti componenti della giunta comunale intervenuti nella deliberazione era sufficiente ad assicurare la validità della stessa;

4°) per la gestione dei fondi raccolti pro disoccupazione, è stato accertato che i rendiconti periodici presentati dall'economista, furono approvati dalla giunta comunale e la relativa documentazione fu consegnata al tesoriere, con la seguente inclusione della gestione predetta nella contabilità del comune, la quale, com'è noto, è sottoposta alla giurisdizione del consiglio di prefettura ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria e commercio, della marina mercantile e della difesa.* — « Per conoscere quale azione intendano svolgere, ciascuno per le proprie competenze, perché siano scongiurate dannose interferenze — rappresentate da notizie apparse sulla stampa circa l'intendimento dei dirigenti della Mostra del lavoro italiano nel mondo, di organizzare nell'ambito della manifestazione di Napoli una "Mostra internazionale della marina mercantile", per cui si è addirittura costituito, e già svolge attività in Genova, un Comitato promotore della fiera delle industrie marittime — considerata l'esistenza in Taranto, sin dal 1946, della "Fiera del mare", ente autonomo riconosciuto giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica n. 1139, del 16 novembre 1950.

« Come intendano, inoltre, salvaguardare i diritti del ricordato ente autonomo "Fiera del mare", i cui interessi sono intimamente legati a quelli di tutta la provincia jonica e delle altre della regione pugliese, tenuto conto, soprattutto, dello scopo cui la stessa tende: curare l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera internazionale del mare come mostra-mercato delle attività marinare internazionali, con specializzazione all'armamento civile e militare e alle attrezzature portuali ». (9148).

RISPOSTA. — « In relazione all'interrogazione soprascritta, si comunica che sia la "Fiera del mare" di Taranto, sia la "Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo", sono enti autonomi giuridicamente riconosciuti, per cui l'ambito della loro attività è determinato dalle norme dei rispettivi statuti e non dall'intervento di questo Ministero come avviene, invece, giusta il disposto della legge 5 luglio 1934, n. 1607, per le mani-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

festazioni fieristiche organizzate da enti privi dell'anzidetta sanzione giuridica.

« Premesso che l'ente napoletano ha lo scopo di attuare in Napoli mostre documentative delle attività e del lavoro italiano nel mondo e dei prodotti d'Oltremare... » e che l'iniziativa che l'ente medesimo vorrebbe attuare, concerne, appunto, non una fiera campionaria, bensì una manifestazione avente soltanto il fine di dimostrare i progressi conseguiti dal lavoro italiano nel mondo, si fa presente che questi tipi di manifestazioni sono disciplinate da una convenzione a carattere internazionale stipulata a Parigi il 22 novembre 1928, modificata con protocollo del 10 maggio 1948, convenzione sottoscritta anche dal nostro paese.

« Risulta, per altro, che l'ente mostra di Napoli ha già avanzato domanda per ottenere da parte del competente *Bureau International des expositions* con sede a Parigi, l'iscrizione della "Esposizione internazionale della marina mercantile" nella lista delle esposizioni internazionali del 1953.

« Per quanto riguarda la notizia in ordine ad una fiera delle industrie marittime che verrebbe organizzata a Genova, sono state chieste al riguardo dettagliate informazioni alla Camera di commercio di quella città, la quale ha escluso che, in atto, vi siano iniziative del genere.

« Comunque, deve precisarsi che qualsiasi manifestazione fieristica esorbitante l'ambito provinciale non può, per la sopramenzionata legge 5 luglio 1934, n. 1607, aver luogo a Genova senza la prescritta autorizzazione di questo Ministero e previo parere della competente sezione speciale fiere, mostre ed esposizioni del Consiglio superiore del commercio, chiamata a curare in particolar modo che fra le manifestazioni fieristiche non si verifichino interferenze o duplicati ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — « Per chiedere se sono a conoscenza che in quel di Chioggia, centro turistico balneare, si vende il pane in forma di commercio ambulante dentro carriole e bidoni, e che dei 125 spacci di verdure e detersivi esistenti nel luogo, nessuno conserva il pane dentro ad appositi scaffali separati da altri generi. La prefettura di Venezia, con lettera in data 30 novembre 1951, n. 34572, invitava il signor sindaco di Chioggia a

richiamare l'attenzione dei preposti all'igiene e alla disciplina del commercio fisso onde avessero a cessare gli inconvenienti denunciati dalla Federazione provinciale lavoratori industrie alimentari. Purtroppo nulla è stato fatto per migliorare la situazione esistente.

« Nel comune di Chioggia, che comprende anche Sottomarina, vi sono 24 panifici che forniscono il pane ai 125 spacci sopra menzionati. Non vengono osservate le norme igieniche sanitarie e le disposizioni di legge sull'orario dell'inizio del lavoro.

« Di fronte all'inosservanza della legge sul lavoro e delle norme igieniche, i lavoratori sono in agitazione.

« L'interrogante chiede quali provvedimenti si intendano adottare per normalizzare la situazione ». (9166).

RISPOSTA. — « Poiché con nota in data 20 corrente numero 2605/Gab., il Ministro dell'industria e del commercio ha fornito all'onorevole interrogante i chiarimenti del caso per quanto attiene alla propria competenza, si ha il pregio di comunicare con la presente quanto segue, in ordine all'ultima parte della interrogazione.

« Dalle indagini esperite dall'Ispettorato del lavoro di Venezia che hanno avuto come oggetto tutte le questioni richiamate nella interrogazione, sebbene molte di esse esulino dalla competenza dello scrivente è emerso che i lamentati inconvenienti concernono particolarmente il centro di Sottomarina. Infatti solo in questa frazione il pane viene rivenduto, oltre che dai forni stessi, quasi da tutti i negozi di generi più diversi. Tuttavia, nel corso dei sopralluoghi effettuati in trenta rivendite dell'anzidetta frazione, non si è riscontrato alcun caso in cui il pane fosse conservato in commistione diretta con altri generi diversi.

« Esito negativo hanno del pari avuto le indagini svolte al reperimento di negozi presso i quali sarebbe abitualmente in vendita il pane, pur non essendo autorizzati.

« È stato accertato che, per motivi economici, il pane viene trasportato da Chioggia a Sottomarina con mezzi diversi, con esclusione però del trasporto con carriole o bidoni.

« Gli otto panifici di Sottomarina sono stati ispezionati da due ispettori medici, ma non sono state riscontrate deficienze degne di rilievo, tranne un solo caso, in cui il locale ed i servizi igienici sono stati in effetti riscontrati in pessime condizioni generali.

« Per quanto riguarda il centro urbano di Chioggia il pane non viene rivenduto in ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

vendite miste, bensì presso spacci autorizzati o presso gli stessi panifici. Sono stati visitati 20 spacci, ma non sono emerse deficienze degne di rilievo.

« Circa i 16 panifici di Chioggia mentre, per il locale forno, le condizioni ambientali non sono risultate igienicamente sfavorevoli, le attrezzature dei servizi igienici sono state riscontrate generalmente in cattive condizioni di pulizia e di manutenzione.

« L'Ispettorato del lavoro di Venezia ha, inoltre, comunicato di aver svolto sempre una notevole azione di vigilanza per quanto riguarda l'orario di lavoro dei panifici, denunciando, nello scorso mese di agosto, per infrazioni alla legge anzidetta, sei datori di lavoro.

« Ciò premesso, si assicura all'onorevole interrogante che:

1°) per le questioni massimamente rientranti nella competenza del Ministero dell'interno e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, si è già provveduto a segnalare i risultati delle indagini a dette amministrazioni;

2°) circa la questione contrattuale, l'Ispettorato del lavoro di Venezia ha interessato l'Associazione dei panificatori perché inviti le aziende associate ad attenersi strettamente al contratto collettivo di lavoro, sia per quanto riguarda il trattamento economico che per le clausole normative;

3°) disposizioni sono state, infine, impartite all'Ispettorato medesimo perché sia intensificata la vigilanza, con ispezioni frequenti e sistematiche, presso i panifici di Chioggia e della frazione di Sottomarina, al fine dell'osservanza delle disposizioni di legge sull'orario di lavoro ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

RISPOSTA. — « In ordine alla interrogazione soprascritta, si comunica che questo Ministero per la parte di propria competenza ha già in data 16 settembre 1952 interessato il prefetto di Venezia sulla questione di cui trattasi.

« È stato, con l'occasione, fatto presente che a norma dell'articolo 13 della legge 7 settembre 1949, n. 857, la vendita del pane in forma ambulante è espressamente vietata.

« Si ha motivo di ritenere, pertanto, che non mancherà l'intervento anche degli ufficiali sanitari e degli ispettorati del lavoro in ordine all'osservanza sia delle norme igieniche sanitarie e sia delle disposizioni di legge sull'orario dell'inizio di lavoro.

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale la presente viene inviata per conoscenza, farà tenere l'onorevole interrogante ulteriori notizie per la parte concernente la propria specifica competenza ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.

LO GIUDICE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se siano a conoscenza che le contrade Geraci, Geracello, Bubudello, Ramursura, Camitrici, Friddani, Polino, site in territorio di Enna e Piazza Armerina, coltivate prevalentemente ad agrumeti, furono gravemente colpite dall'alluvione e grandinata del 27 luglio 1952, subendo danni per molti milioni; e per sapere se non ritengono opportuno intervenire in favore di dette contrade ». (9288).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, pure rendendosi conto della situazione di disagio nella quale sono venute a trovarsi le aziende agricole del territorio di Enna e Piazza Armerina danneggiate dalla grandinata del luglio scorso, non ha la possibilità di intervenire, in quanto, come è noto, non esistono nel suo bilancio stanziamenti ordinari che consentano l'attuazione di provvidenze per sinistri atmosferici.

« Allorché si sono verificate calamità naturali con carattere di eccezionale gravità, come le alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951, che hanno colpito vaste regioni del paese, una legge speciale ha stabilito appositi stanziamenti per facilitare il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole sinistrate.

« Tale legge, però non può nella specie trovare applicazione, perché riguarda soltanto i danni verificatisi nel periodo da essa previsto.

« Per altro, la legge 10 gennaio 1952, numero 3, ha inteso escludere il principio del risarcimento del danno alle colture, ammettendo a sussidio soltanto le spese di ripristino della produttività dei terreni e di ricostituzione dei mezzi di produzione. Quindi anche sotto questo profilo la citata legge non potrebbe trovare applicazione per sovvenire i produttori agricoli danneggiati della provincia di Enna ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

LOZZA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere a chi debbasi attribuire la responsabilità del grave incidente avvenuto il 1° agosto 1952, nei pressi di Oul (Torino) du-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

rante le manovre militari. Un proiettile d'artiglieria, uscito dalla bocca da fuoco, andava a cadere, invece che sull'obiettivo, in un gruppo di soldati uccidendone uno e ferendone molti.

« Il fatto luttuoso ha determinato sgomento e panico nella popolazione di Oul ». (8840).

RISPOSTA. — « In merito al luttuoso incidente verificatosi il mattino del 1° agosto 1952 nella zona di Col Lauson (costone dell'Assietta), durante una esercitazione a fuoco della divisione "Cremona", si fa presente che da una rigorosa inchiesta ordinata subito dopo l'incidente è risultato quanto segue:

1°) l'11ª compagnia del 3° battaglione del 157° reggimento fanteria "Liguria" si era schierata, quella mattina, con la base di fuoco per armi a tiro teso a circa 130 metri sulla destra della base di fuoco per armi a tiro curvo (3 mortai da 60 millimetri) — rispetto alle direzioni di tiro dei mortai — ma spostata in avanti di un centinaio di metri rispetto al loro allineamento.

« Nello schieramento di cui sopra erano state ampiamente rispettate le disposizioni vigenti sulle "norme di sicurezza da osservare nelle esercitazioni di tiro con le varie armi della fanteria";

2°) verso le ore 8,35, dopo che i tre mortai avevano già sparato 64 colpi, tutti regolarmente caduti nei pressi dell'obiettivo, uno dei due colpi di una salva sparata con i mortai di centro e di destra dello schieramento cadeva e scoppiava a circa 90 metri avanti e metri 100 a destra di un gruppo di 4 portamunizioni della base di fuoco a tiro teso. Dei quattro fanti, immediatamente soccorsi, perché investiti dalle schegge, 3 riportavano ferite guaribili nel tempo massimo di 15 giorni e vennero ricoverati all'ospedale di Torino; il quarto, purtroppo, e precisamente il fante Livio Dino di Fortunato, della classe 1930, riportò una ferita assai più grave e decedette sul luogo dell'incidente;

3°) sospeso immediatamente il tiro e controllato il puntamento dei mortai che avevano sparato l'ultima salva fu accertato che nessun errore era stato commesso e che i dati di tiro erano esattamente segnati.

« Dalle risultanze dell'inchiesta preaccennata non sono emerse, pertanto, responsabilità da attribuire eventualmente al personale addetto al tiro dei mortai né ai comandanti di reparto interessati.

« Secondo le competenti autorità militari l'incidente, del quale fu subito informato, con regolare rapporto, il procuratore militare, è

da ascrivere a cause tecniche da ricercare, forse, in irregolare comportamento delle munizioni. Per la ricerca di tali cause sono in corso appositi accertamenti tecnici, non ancora pervenuti a conclusione ».

Il Ministro: PACCARDI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere se è consentito alla Cassa per il Mezzogiorno di finanziare lavori che si eseguono con cantieri di lavoro portando in conseguenza una riduzione del salario dei lavoratori. Il caso si verifica nel settore degli scavi di Cuma, Pompei, Ercolano e Stabia (Napoli) ». (9188).

RISPOSTA. — « Nessun "cantiere di lavoro" funziona, né mai ha funzionato, a Cuma, Ercolano e Stabia per conto della Cassa per il Mezzogiorno.

Soltanto a Pompei, nell'intento di poter assicurare per qualche tempo lavoro a un maggior numero di disoccupati, fu impiantato un cantiere del genere per lo sgombero di materiali dall'interno della città morta.

« I suoi risultati non furono, però, soddisfacenti in quanto si otteneva un rendimento di troppo inferiore a quello fornito in lavori effettuati con altri sistemi.

« Il cantiere, pertanto, venne senz'altro dismesso allo scadere del periodo stabilito, organizzando il lavoro in modo più redditizio in considerazione anche dell'accordo intervenuto con i contadini di Schito per l'utilizzazione del terreno di risulta negli orti di quella località ».

Il Ministro: CAMPILLI.

MALAGUGINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se risponda a verità il fatto che — in relazione a una proposta di legge di iniziativa parlamentare, non ancora pervenuta per la discussione davanti alle competenti commissioni permanenti delle Camere, concernente il completamento delle facoltà di medicina e chirurgia presso l'università di Ferrara — sia stata dal Ministero autorizzata la istituzione del quinto anno di studi; come lascerebbe supporre un comunicato della università stessa apparso oggi, 16 ottobre 1952, sui giornali locali, dichiarante aperte le iscrizioni anche per il quinto anno, senza attendere la sanzione legislativa e in assenza di qualsiasi accordo con l'arcispedale di Sant'Anna ». (9476).

(Vedi risposta scritta n. 9349 all'onorevole BARTOLE).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

MONTICELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per cui ai Provveditorati alle opere pubbliche non sono ancora stati accreditati i fondi necessari per eseguire i lavori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647 ». (7368).

RISPOSTA. — « Per l'esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centro-settentrionale di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, è stato emanato il provvedimento relativo all'iscrizione in bilancio della quota afferente all'esercizio 1951-52.

« Fin dal 30 giugno 1952 i fondi stanziati sono stati posti a disposizione dei Provveditorati alle opere pubbliche allo scopo di consentire a loro di far fronte ai lavori già disposti e in corso di esecuzione in applicazione della predetta legge ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga necessario che la nuova commissione giudicatrice per il nuovo concorso di bibliotecario alla " Gambalunga " di Rimini sia formata da elementi diversi da quelli che fecero parte della prima commissione, i cui deliberati furono annullati per illegittimità ». (9445).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ritiene affatto necessario che la commissione giudicatrice del concorso al posto di bibliotecario della biblioteca " Gambalunga " di Rimini sia formata da elementi diversi da quelli che fecero parte della prima commissione, i cui verbali furono annullati, per illegittimità, dal prefetto di Forlì, in quanto le ragioni di tale annullamento nulla hanno a che vedere con la competenza e la dirittura morale delle persone che fecero parte di detta commissione.

« Tutto ciò a parte la circostanza che — a norma del vigente Regolamento dell'amministrazione comunale di Rimini — la nomina dei membri della commissione in parola spetta al sindaco di quel comune e che taluni elementi fanno parte della commissione di diritto, in relazione all'ufficio che essi ricoprono ».

Il Ministro: SEGNI.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga incompatibile con la funzione che esso deve svolgere, il fatto che l'ispettore bibliografico onorario per Rimini e circondario risiede da 20 anni a Roma ». (9446).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ritiene incompatibile con la funzione che l'ispettore bibliografico onorario deve svolgere il fatto che il dottor Campana, ispettore bibliografico onorario per le biblioteche del comune di Rimini, risiede a Roma.

« Infatti, premesso che il regio decreto 27 settembre 1923, n. 2320, il quale prevede la nomina degli ispettori bibliografici onorari, non stabilisce per essi l'obbligo della residenza, deve essere osservato, nel caso specifico, che la particolare competenza tecnico-bibliografica del dottore Campana e la profonda conoscenza che egli ha dei problemi delle biblioteche della zona che gli è stata affidata sono sicura garanzia del buon espletamento dell'incarico a lui affidato su conforme parere del soprintendente bibliografico di Bologna. Si comunica, tuttavia, che quando verrà a scadere, per compiuto triennio, la nomina del dottore Campana (15 ottobre 1954), il Ministero esaminerà, con particolare attenzione, sulla base di ogni possibile elemento di giudizio, l'opportunità di procedere alla conferma del dottore Campana o di provvedere, invece alla sua sostituzione con altro elemento residente nel comune di Rimini ».

Il Ministro: SEGNI.

PRETI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere per quale motivo si negano licenze e permessi all'internato del campo di Fraschette Sasu Giovanni, ad onta che non esistano pendenze penali a suo carico, né seri sospetti di ordine politico ». (9381).

RISPOSTA. — « Non risponde al vero che al suddito rumeno Sasu Giovanni, ospitato nel centro di Fraschette, vengano negati permessi e licenze.

« Sta di fatto, invece, che egli fruitisce di permessi giornalieri per Alatri e che, in questi ultimi mesi, gli è stato consentito di recarsi a Roma: il 20 giugno, per conferire con l'onorevole interrogante; il 2 luglio (giorni 5) per incontrarsi con la fidanzata; il 25 dello stesso mese (giorni 5) per incontrarsi nuovamente con la fidanzata; il 20 agosto (giorni 3) per recarsi al comitato rumeno; il 10 settembre (giorni, 3) per conferire con l'onorevole interrogante, il 22 stesso mese (giorni 5) per conferire nuovamente con l'onorevole interrogante e per recarsi presso il comitato ortodosso ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

RESCIGNO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per sapere se, in considerazione del sicuro sviluppo turistico riservato al comune di Val-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

lo della Lucania (Salerno), la Cassa per il Mezzogiorno intenda installare una delle cinque stazioni di assistenza turistico-automobilistica, da istituire lungo la strada statale numero 18, nella predetta città ». (9190).

RISPOSTA. — « La Cassa, per ovvi motivi di buon successo economico, nei riguardi dei suoi interventi finanziari si limita a giudicare le proposte che pervengono da parte di enti o imprese che abbiano la possibilità di realizzare particolari iniziative.

« Per i " posti di assistenza e ristoro " le proposte sono state avanzate dall'Automobil club italiano e dalla Impresa alberghiera CIATSA, indicando, l'uno e l'altra, una serie di località che, in base a vari elementi, sono state ritenute suscettibili di dar vita alla iniziativa.

« Per la provincia di Salerno, la sola località in programma e precisamente secondo il progetto dell'A.C.I. è quella di Pesto.

« Nelle ulteriori discussioni non si mancherà di esporre quanto prospettato per Vallo della Lucania al fine di far esaminare le possibilità di una eventuale presa in considerazione ».

Il Ministro: CAMPILLI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno e vantaggioso per la scuola esaminare la condizione di disagio in cui si trovano i professori secondari idonei ed abilitati che, in conseguenza dell'assegnazione di sedi ai vincitori dei ruoli speciali transitori, non possono essere riconfermati nelle cattedre tenute nel decorso anno scolastico, e disporre pertanto che vengano sistemati in province diverse da quella nelle cui graduatorie sono compresi, mediante conferimento di cattedre delle discipline in cui sono abilitati, che altrimenti saranno assegnate a semplici laureati ». (9380).

RISPOSTA. — « Ai sensi della ordinanza del 29 febbraio 1952, sul conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie, i professori non di ruolo, siano essi abilitati o meno, possono chiedere di essere inclusi nelle graduatorie di due province. Possono, inoltre, essere impiegati in province diverse dalle due prescelte, sempre che ne abbiano fatto espressa richiesta nella scheda da essi compilata ed allegata alla domanda d'incarico.

« Tanto premesso, sembra ovvio che un abilitato avente diritto alla conferma, il quale non trovi sistemazione nell'ambito della pro-

vincia in cui ha insegnato nel decorso anno, in una cattedra per la quale abbia regolare titolo di abilitazione, debba essere sistemato, nelle altre province prescelte, con precedenza sugli aspiranti non abilitati. Quanto sopra a prescindere dalla considerazione che, ai sensi dell'articolo 155 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, la nomina conferita a persona non legalmente abilitata può in qualunque momento essere revocata per far luogo alla nomina di persona legalmente abilitata ».

Il Ministro: SEGNI.

SAIJA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere: se, in considerazione del fatto che gran parte dei lavori per la costruzione della strada statale numero 113, Sinagra e della strada Ucria-Sinagra (Messina) sono già stati eseguiti, non reputi opportuno svolgere interessamento presso la Cassa per il Mezzogiorno affinché provveda allo stanziamento delle somme necessarie per il completamento dell'opera.

« E ciò allo scopo di dimostrare tangibilmente la solidarietà del Governo verso le popolazioni interessate che da decenni nutrono questa giusta aspirazione ». (9180).

RISPOSTA. — « Il completamento della strada Sinagra-Ucria in provincia di Messina, di cui esiste il primo tratto da Sinagra verso il fondovalle del Naso, dovrebbe essere effettuato dalla Cassa per il Mezzogiorno la quale ha all'uopo destinato — secondo le previsioni fatte a suo tempo dall'amministrazione interessata — un finanziamento di 140 milioni che è stato successivamente integrato con 20 milioni della Regione. In base ad un progetto redatto dall'Amministrazione provinciale di Messina con il finanziamento della Cassa era prevista la costruzione del primo tronco di tale strada di circa 2 chilometri con un finanziamento di 48 milioni da Sinagra fino al fondovalle, cioè fino al già esistente ponte sul torrente Naso nonché la costruzione del terzo tronco terminale della strada in parola a partire da Ucria con una spesa di 92 milioni.

« In tale modo sarebbe rimasto non costruito un tratto intermedio di fondovalle di circa 5 chilometri: in base al detto progetto si sarebbero infatti realizzati solo due tronconi di strada anziché un'opera completa. La Cassa per il Mezzogiorno ha perciò restituito il progetto stesso all'amministrazione provinciale interessata invitandola a dichiarare se e in qual modo intenda provvedere per l'indicato tronco intermedio non ancora progettato. E ciò in quanto sono da escludere ulteriori fi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

nanziamenti da parte della Cassa, oltre a quelli già compresi nel piano delle opere di viabilità ».

Il Ministro: CAMPILLI.

SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti sono in corso per concessioni di lavori pubblici per il comune di Capo d'Orlando (Messina), tenuto conto dello stato di urgente necessità che palesemente dimostra tale comune ». (6374).

RISPOSTA. — « La situazione dei lavori pubblici nel comune di Capo d'Orlando è la seguente:

1°) completamento dell'edificio scolastico per l'importo di lire 20 milioni (articolo 38, statuto regionale). I lavori sono in corso di esecuzione con una percentuale del 70 per cento;

2°) costruzione acquedotto per l'importo di lire 58 milioni (articolo 38, statuto regionale). La progettazione è stata affidata dall'assessorato regionale ai lavori pubblici al libero professionista dottor professor Santangelo, residente in Palermo;

3°) sistemazione generale della strada consolare antica. I lavori sono stati da tempo ultimati;

4°) sono in corso di esecuzione:

a) case E.S.C.A.L. dell'importo di lire 5 milioni con una percentuale di avanzamento del 25 per cento;

5°) sono in corso di appalto:

a) costruzione case popolari per numero 4 alloggi di complessivi 24 vani legali per l'importo di lire 8.800.000 (Istituto autonomo case popolari);

b) riparazione danni bellici pubblico macello per un importo di lire 3 milioni;

6°) si trovano presso l'assessorato regionale lavori pubblici le seguenti perizie da finanziare con fondi regionali:

a) sistemazione trazzera marina importo, lire 5.250.000;

b) sistemazione trazzera Villa comunale importo, lire 1.500.000;

c) strade di accesso al cimitero e piazza Matteotti, lire 1.200.000;

d) prolungamento fognatura via Vittorio Veneto importo, lire 2.600.000;

e) completamento pavimentazione via Francesco Crispi e sistemazione incroci con altre vie importo, lire 3.100.000;

f) lavori sistemazione di parte della via Francesco Crispi importo, lire 850.000;

g) sistemazione via Tripoli importo, lire 5.000.000;

7°) sono in corso di redazione le seguenti perizie:

a) da parte dell'Ufficio del genio civile di Messina: riparazione strada per la frazione San Gregorio danneggiata dall'alluvione dell'ottobre 1951 per l'importo di lire 6.000.000;

b) da parte dell'ufficio tecnico provinciale: costruzione strada rotabile di allacciamento frazione San Gregorio (Cassa per il Mezzogiorno), lire 32.000.000;

8°) inoltre sono stati proposti i seguenti lavori:

a) trasformazione in rotabile della trazzera Capo d'Orlando alla consolare antica di Sant'Agata Militello chilometri 14 coi fondi regionali (essa è stata segnalata per il finanziamento col piano decennale della sistemazione trazzerale della provincia di Messina), importo lire 350.000.000;

b) sistemazione strada interna e fognatura (mediante cantiere di lavoro, giusta circolare ministeriale del 13 agosto 1952 numero 5413/61/A/1), importo lire 10.000.000 ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per sapere come intenda accogliere il voto solennemente espresso, in data 11 ottobre 1952, dai sindaci di Chiauci, Macchiagodena, Carpino, Castelpetroso, Civitanova del Sannio, Pesche, Pescalanciano, Pettoranello, Sant'Angelo in Grotte e Sessano (Campobasso) inteso ad ottenere:

1°) la costruzione delle reti di distribuzione interna di acqua potabile, per permettere alle popolazioni di usufruire dei benefici derivanti dalla realizzazione dell'acquedotto molisano;

2°) la costruzione delle fognature, indispensabili al risanamento igienico degli abitati, strettamente connesso alla pubblica sanità ». (9448).

RISPOSTA. — « In merito al voto espresso dai sindaci dei comuni molisani cui accenna l'onorevole interrogante — per altro non ancora pervenuto allo scrivente — si fa presente che la Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 5 della legge istitutiva, provvede per quanto concerne gli acquedotti alla costruzione delle sole opere principali di raccolta e di adduzione, escluse comunque quanto attiene alla rete di distribuzione interna. Ai lavori per tale distribuzione devono provvedere

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

i comuni interessati avvalendosi dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589: ed al riguardo il Ministero dei lavori pubblici ha assicurato che darà la precedenza nella concessione dei contributi per i lavori connessi con quelli delle opere finanziate dalla Cassa.

« Circa la costruzione di fognature si precisa che tali opere non sono state comprese nei piani della « Cassa » avendo il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno determinato di destinare tutti i fondi assegnati per opere igieniche alla costruzione di acquedotti ».

Il Ministro: CAMPILLI.

TAROZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere l'ammontare dei mutui concessi e degli impegni assunti con lettera per mutui da contrarre a qualsiasi titolo, compresa la copertura di deficit di bilancio, negli anni 1951-52, dalla Cassa depositi e prestiti, nei confronti di ognuno dei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Venezia, Bari, Ancona, Livorno, Modena, Ferrara, Parma, Reggio Emilia, La Spezia ». (9225).

RISPOSTA. — « Corrispondendo alla richiesta dell'onorevole interrogante si espone la situazione delle disponibilità e degli impegni della Cassa depositi e prestiti.

« L'andamento degli afflussi e degli investimenti appare dai seguenti dati (esposti in miliardi):

	1949	1950	1951	1952 (primi 9 mesi)
Disponibilità	245,7	176,6	120,5	109,5
Media mensile	18,—	14,6	12,—	12,1
	1949	1950	1951	1952 (primi 9 mesi)
Prestiti concessi	31,2	57,4	94,6	85,3
Acquisto titoli	28,4	21,2	11,7 (a)	30,—
In totale	60,6	80,1	106,3	115,3
Media mensile	5,1	6,6	8,8	12,8

(a) Miliardi 9,7 per sottoscrizione al Prestito della solidarietà nazionale e miliardi 20,3 per acquisto di nominali 23 miliardi di obbligazioni I.R.I.-SIDER.

« I prestiti concessi dal 1° gennaio all'8 ottobre 1952 riguardano (in milioni di lire):

N. 181 operazioni per acquedotti	2.154
N. 183 operazioni per opere igieniche	2.505
N. 320 operazioni per edifici scolastici	4.877
N. 836 operazioni per edilizia popolare	30.727
N. 267 operazioni per opere diverse	18.061
N. 356 operazioni per integrazione bilanci comunali e provinciali	24.192
N. 30 operazioni per spedalità	126
N. 127 operazioni per altre passività	2.676
	<u>85.318</u>

« Delle adesioni date a richieste di mutui risultano in corso di perfezionamento alla data dell'8 ottobre (in milioni di lire):

N. 1166 adesioni per acquedotti	20.806
N. 1084 adesioni per opere igieniche	17.310
N. 1405 adesioni per edifici scolastici	25.220
N. 930 adesioni per edilizia popolare	61.099
N. 1013 adesioni per opere diverse	29.836
N. 7 adesioni per Consorzi di bonifica	189
N. 401 adesioni per integrazione bilanci comunali e provinciali	10.722
N. 764 adesioni per spedalità	826
N. 418 adesioni per altre passività	4.944
N. 7907	<u>170.942</u>

« Il finanziamento per l'edilizia popolare cui si è aderito per 61 miliardi comprende i 25 miliardi autorizzati dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 1952 per costruzione di case minime senza contributo statale.

« Si trovano in corso di esame 8.300 richieste di mutui relative per massima parte a lavori che possono fruire dei contributi statali, per 252 miliardi così distinte (in milioni di lire):

N. 1028 richieste per acquedotti	26.007
N. 1574 richieste per opere igieniche	40.002
N. 1992 richieste per edifici scolastici	54.028
N. 753 richieste per edilizia popolare	37.391
N. 2228 richieste per opere diverse	76.534
N. 36 richieste per Consorzi di bonifica	5.431
N. 300 richieste per integrazione bilanci comunali e provinciali	8.541
N. 63 richieste per spedalità	494
N. 314 richieste per altre passività	3.376
	<u>251.804</u>

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

« Altri oneri dovrà fronteggiare la Cassa in dipendenza di leggi già emanate o di provvedimenti legislativi in corso di approvazione. Fra questi sono da menzionare i mutui per integrazione di bilanci comunali e provinciali in aggiunta ai 24 miliardi concessi negli ultimi 9 mesi); i mutui previsti dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 per fabbricati a carattere popolare da destinare ai profughi ricoverati in centri di raccolta; quelli stabiliti dalle leggi 13 giugno 1952, n. 811 e 1° luglio 1952, n. 886 per Palermo e Bari; quelli previsti dai disegni di legge per le città di Napoli e di Roma, ecc.

« Per quanto concerne in particolare le operazioni fatte o da eseguire con i comuni, ai quali si riferisce l'interrogazione, la situazione attuale è la seguente:

Bari	471.820.000	383.512.058
Ferrara	162.280.000	247.252.000
Bologna	460.553.000	330.000.000
Firenze	852.091.226	3.081.500.000
Milano	602.000.000	5.947.794.790
Genova	2.679.642.059	4.109.783.171
Torino	1.186.600.000	2.736.400.000
Venezia	721.837.192	1.134.968.667
Parma	—	9.000.000
Modena	—	33.261.857
Livorno	432.468.154	40.000.000
Napoli	10.600.000.000	—
Ancona	425.000.000	742.000.000
La Spezia	267.800.000	164.600.000
Reggio Emilia	144.400.000	48.800.000
Roma	14.813.000.000	4.505.062.000

« Sembra opportuno aggiungere che, tra l'altro:

a) al comune di Ferrara sono stati concessi mutui dal consorzio di credito per le opere pubbliche per lire 293 milioni e dagli Istituti di previdenza per lire 100 milioni;

b) al comune di Bologna sono stati accordati mutui per lire 500 milioni dagli istituti di previdenza;

c) al comune di Modena sono stati concessi mutui per lire 900 milioni dagli istituti di previdenza e per lire 520 milioni dal consorzio di credito per le opere pubbliche;

d) al comune di La Spezia sono stati concessi mutui per lire 250 milioni dagli istituti di previdenza e per 250 milioni dal consorzio di credito per le opere pubbliche;

e) al comune di Parma sono stati concessi mutui per lire 66 milioni dagli istituti di Previdenza ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

TROISI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed equo disporre, nell'emanando provvedimento per la modifica degli istituti di previdenza, la perequazione di tutte le pensioni dei dipendenti degli enti locali, senza riferirsi alle diverse epoche di collocamento a riposo, ma adottando il principio; già accolto per i pensionati statali, dello stesso trattamento a parità di grado e di anzianità di servizio; o per conoscere altresì se, in attesa dell'auspicato provvedimento, non consideri la opportunità di concedere un aumento del 15 per cento a tutti i pensionati degli enti locali collocati a riposo prima del 1° novembre 1948, che si trovano nelle condizioni di maggior bisogno, non avendo raggiunto il minimo vitale neppure con i benefici concessi dalla legge 24 maggio 1952, n. 610 ». (9269).

RISPOSTA. — « Il trattamento di quiescenza corrisposto dagli istituti di previdenza è costituito dalla pensione calcolata con il sistema dei capitali accumulati, che rappresenta la parte preminente del trattamento stesso, nonché dell'assegno supplementare, ragguagliato agli anni di servizio, e dal caroviveri che è in misura fissa. E poiché in base al sistema predetto la pensione si determina non soltanto in relazione all'ultimo stipendio ed agli anni di servizio, come per gli statali, ma anche tenendo conto dell'età e di tutti gli stipendi goduti durante la carriera di servizio, si esclude la possibilità, ai fini della perequazione delle vecchie pensioni liquidate dagli istituti di previdenza, di adottare principio analogo a quello già accolto per i pensionati statali, anche considerando che, nella maggioranza dei casi, sarebbe difficoltoso stabilire equamente le occorrenti corrispondenze, tra vecchi ed attuali stipendi, non esistendo una uniforme gerarchia dei gradi per i dipendenti dei diversi enti locali.

« Tuttavia, si riconosce che le vecchie pensioni liquidate dalle Casse di previdenza, pure con i successivi aumenti di legge, risultano, nel loro ammontare medio, di misura inferiore a quelle relative ai casi di più recenti cessazioni dal servizio e che, quindi, è meritevole di considerazione il problema dell'adeguamento delle pensioni stesse. La soluzione di tale problema, già rappresentato dalle categorie interessate, forma oggetto di attento esame da parte della commissione, che ha già da qualche tempo in corso i suoi lavori, incaricata dello studio delle possibilità di provvedere a modifiche e miglioramenti dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1952

dei pensionati degli istituti di previdenza, in relazione alla situazione tecnico-finanziaria di ciascuna cassa.

« Per tanto, un eventuale provvedimento di legge concernente la materia dei miglioramenti delle vecchie pensioni potrebbe essere proposto dopo che saranno noti i risultati cui pervarrà, in merito, la predetta commissione di studio ».

Il Ministro: PELLA.

TRULLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ripristinare la istituzione delle classi differenziali per minorati psichici, onde continuare nell'opera di risanamento morale di questi poveri derelitti, ed evitare che diventino preda del vizio, in seguito all'inevitabile abbandono nel quale essi cadrebbero ». (9281).

RISPOSTA. — « Il Ministero, allo scopo di dare il massimo incremento alle classi differenziali, ebbe a diramare ai provveditori agli studi la circolare in data 27 dicembre 1947, numero 6667-87. Le norme contenute in detta circolare sono tuttora valide, onde, ogni anno, le competenti direzioni didattiche sono autorizzate a formare classi differenziali, per fanciulli pseudo-anormali psichici, come tardivi, intolleranti della disciplina o minorati per traumi e patologici.

« Quando poi gli atti di permanente indisciplina, o di riluttanza a qualsiasi stimolo, o di ostinata insuscettibilità a qualsiasi miglioramento, da parte degli alunni, siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da

vere e proprie anomalie psichiche, le competenti autorità scolastiche, su conforme parere delle autorità sanitarie provvedono al trasferimento di detti alunni alle vere e proprie scuole speciali per minorati psichici. Per altro occorre tener presente che queste scuole speciali sono in numero limitato, perché generalmente dette scuole debbono funzionare in istituti che accolgono i minorati e provvedono al loro trattamento medico e al loro mantenimento; in altre parole i minorati debbono essere accolti in veri e propri collegi speciali, presso i quali il Ministero, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può istituire classi speciali a cui destinare personale insegnante abilitato; in tal modo gli istituti sono sollevati dalla spesa per gli assegni dei maestri. A questo proposito è necessario aggiungere che si tratta in questo caso di iniziative del Ministero adottate *extra legem* perché le disposizioni vigenti in materia d'istruzione elementare non prevedono speciali istituzioni a carico dello Stato per i minorati psichici veri e propri.

« Ove, poi, per particolari travimenti tendenti ad atti di delinquenza minorali, si renda necessario anche l'internamento negli istituti di rieducazione per minorenni travati, si provvede a norma dell'articolo 415 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ».

Il Ministro: SEGNI.